

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 22 FEBBRAIO 2012

N. 27



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;**

**Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.**

<b>SOMMARIO</b>
-----------------

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 dicembre 2011, n. 2760

**Cont. 564/11/ga. Tribunale Bari sez. Lavoro. Avv. G.C. c/Regione Puglia. Non costituzione. Integrazione.**

Pag. 5023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 dicembre 2011, n. 2761

**Cont. n. 15/06/CA. - C.d.S. - Appello della Regione Puglia avverso ordinanza TAR Bari n. 100/06 c/ Comune di Orsara di Puglia. Competenze professionali Avv. Antonio Manca. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.**

Pag. 5023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 dicembre 2011, n. 2762

**Cont. n. 1951/95/C/RM. - T.A.R. Lecce - Giammaruco Antonio c/Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Luigi De Giorgi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.**

Pag. 5025

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 dicembre 2011, n. 2763

**Cont. 2023/94/CO-GR. N. 2 atti di riassunzione dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna - SUD FACTORING s.p.a. in liquidazione e C.C.R. s.r.l. in liquidazione in Amm/ne straordinaria - Competenze professionali Eredi Prof. Avv. Franco CIPRIANI, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio - Utilizzo Residui Passivi.**

Pag. 5027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 dicembre 2011, n. 2764

**Cont. 616/11/CA - Avv. Lucio Affatati c/ R.P. (collegato al Cont. 1795/00/CA: Tar Bari - D'Errico Maria Lucia c/ R.P.) - Competenze professionali Avv. Lucio Affatati, difensore Regione, a seguito D.I. n° 792/2011 Giudice di Pace di Bari - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.**

Pag. 5029

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 dicembre 2011, n. 2765

**Cont. 868/11/GI - Avv. GARRISI Giovanni c/ REGIONE PUGLIA - Competenze professionali a seguito D.I. n. 363/2011 notificato in forma esecutiva. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.**

Pag. 5030

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 dicembre 2011, n. 2766

**Cont. n. 924/11/B - Avv. NICOLETTI Nicola c/ REGIONE PUGLIA - Competenze professionali a seguito D.I. n. 1262/09 e sentenza Tribunale di Bari Sez. Lavoro n. 6657/2011 notificati in forma esecutiva. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.**

Pag. 5032

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 dicembre 2011, n. 2767

**Cont. 2290/08/GA - Trib. Bari Sez. Lavoro - Avv. Fedele Sindaco c/ R.P. (collegato ai contt. 547/97/S ed altri.: Cardinale Nicola 32 c/ R.P.) - Competenze professionali Avv. F. Sindaco (difensore Regione) e Avv. D. Sindaco (difensore controparte), a seguito D.G.R. n° 1723 del 2/8/2011 (Acquiescenza a sentenza.) - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.**

Pag. 5033

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 dicembre 2011, n. 2768

**Cont. 268/11/GR - Trib. Milano - Ricorso per d.i.: GE HEALTHCARE s.r.l. c/ R.P. e Gestione Liquidatoria ex USL Ba/9 - Competenze professionali Avv. Enrico VALNEGRI, procuratore domiciliatario per la Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.**

Pag. 5035

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
12 dicembre 2011, n. 2769

**Cont. 2859/92/CA - Corte di Appello di Bari - ITALTEC srl c/Regione Puglia. Atto di citazione in riassunzione. Competenze professionali Avv. Pasquale Castellaneta. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.**

Pag. 5037

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 2770

**Cont. n. 3072/07/GR - TAR Puglia sede di Bari-Laboratorio Igiene Ambientale e Microbiologia Alimentare c/Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Carmela Capobianco. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.**

Pag. 5039

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 2786

**Cont. 1455/11/SH - 1467/11/SH - 1468/11/SH Tar Lazio. Ricorsi Italia Nostra Onlus, Comune di Rutigliano e Villaggio Turistico Sportivo San Giorgio s.r.l. c/Commissario Delegato Emergenza Ambientale in Puglia, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, AQP SPA e Regione Puglia - Costituzione in giudizio. - Ratifica incarichi difensivi legale esterno, avv. Pierluigi Balducci.**

Pag. 5040

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 2788

**Cont. 1703/11/L Tar Puglia. CO.GE.SER c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri.**

Pag. 5042

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 2789

**Cont.1704/11/L Tar Puglia. Società I.G.E.A. MARMI S.r.l. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri.**

Pag. 5043

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 2821

**Cont. 1082/07/Fr Corte di Cassazione Ricorso del Comune di Vieste per la cassazione della sent. n. 301/25/10 della Commissione Tributaria Regionale c/ R.P. Mandato difensivo avv.ti Leonilde Francesconi e Paolo Marra.**

Pag. 5044

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2011, n. 2847

**Cont. 1421/11/SI. R.P. c/S.C.O. In adempimento contrattuale della controparte - Conferma incarico difensivo Avv. Maria S. Metta - Legale esterno.**

Pag. 5046

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2011, n. 2848

**Incarichi legali esterni. Condizioni di conferimento. Approvazione schema di convenzione-tipo di cui all'art. 11 L.R. 22/1997 alla stregua dell'art. 10, comma 12, L.S. 12 novembre 2011, n. 183.**

Pag. 5047

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2895

**Cont. n. 513/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. C.F. / Comune di Grottaglie e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Conferimento incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.**

Pag. 5054

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2896

**Cont. n. 512/11BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. F.I.M./Comune di Grottaglie e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Conferimento incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.**

Pag. 5054

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2897

**Cont 770/11/DL - Regione Puglia c/l. S.p.a. - Resistenza in giudizio e ratifica incarico difensivo all'Avv. Mario Spinelli - Legale esterno.**

Pag. 5055

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2898

**Cont 637/09/DL - Sigg. T.M. e V.A. c/ Regione Puglia - Resistenza in giudizio e ratifica incarico difensivo all'Avv. Matassa Nino - Legale esterno.**

Pag. 5057

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2899

**Cont. 1895/94/DL. Corte di Appello di Bari - Appello avverso sent. 1996/2011 - Regione Puglia c/Amministrazione Provincia di Foggia - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Federico Rutigliano, legale esterno.**

Pag. 5058

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2900

**Cont. 309/09/CA. TAR Bari. XXX c/Regione Puglia Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Andrea Gissi.**

Pag. 5059

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2904

**Cont. n. 124/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. E srl/ Regione Puglia- Comune di San Severo. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.**

Pag. 5060

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2905

**Cont. n. 611/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. VILLA CLARISSA srl/ Regione Puglia - Comune di Leporano. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.**

Pag. 5061

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2906

**Cont. n. 1492/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. F. F/Regione Puglia - Comune di Presicce. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.**

Pag. 5062

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2907

**Cont. n. 718/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. A.E. srl Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.**

Pag. 5063

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2908

**Cont. n. 376/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. CER C. srl/Comune di Monopoli e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.**

Pag. 5064

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2909

**Cont. n. 1564/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. A.L. srl Regione Puglia- Comune di Apricena. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.**

Pag. 5065

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2910

**Cont. n. 1253/09/BU. Consiglio di Stato - Roma -. M.D. e M.A./Regione Puglia - Comune di Trani -. Proposizione appello avverso la sentenza n. 4288/2010 del TAR Puglia -Sede di Bari-. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.**

Pag. 5066

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2911

**Cont. n. 775/11/BU. Consiglio di Stato - Roma. L.E. srl/ Regione Puglia - Comune di Altamura. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.**

Pag. 5068

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2912

**Cont. n. 1449/11BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. I.A. srl +1/Regione Puglia- Comune di Lucera. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.**

Pag. 5069

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2913

**Cont. n. 1353/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. D.S.G./Comune di Castro e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.**

Pag. 5070

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2916

**Cont. n. 1234/09/DL-BU. Consiglio di Stato - Roma -. D.O.A. e B.P./Regione Puglia - Comune di Trani -. Proposizione appello avverso la sentenza n. 313/2011 del TAR Puglia - Sede di Bari -. Ratifica incarico difensori legali interni, avv.ti Sabina O. di LECCE e Anna BUCCI.**

Pag. 5071

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2917

**Cont. n. 968/09/DL-BU. Consiglio di Stato - Roma -. F.G./Regione Puglia - Comune di Trani -. Proposizione appello avverso la sentenza n. 295/2011 del TAR Puglia - Sede di Bari -. Ratifica incarico difensori legali interni, avv.ti Sabina O. di LECCE e Anna BUCCI.**

Pag. 5072

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2918

**Cont. n. 101/09/DL-BU. Consiglio di Stato - Roma -. D.N.M. altri/Regione Puglia - Comune di Trani - Provincia di Bari. Proposizione appello avverso la sentenza n. 293/2011 del TAR Puglia - Sede di Bari -. Ratifica incarico difensori legali interni, avv.ti Sabina O. di LECCE e Anna BUCCI.**

Pag. 5073

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2919

**Cont. n. 954/09/DL-BU. Consiglio di Stato - Roma -. D.B.M./Regione Puglia - Comune di Trani -. Proposizione appello avverso la sentenza n. 305/2011 del TAR Puglia - Sede di Bari -. Ratifica incarico difensori legali interni, avv.ti Sabina O. di LECCE e Anna BUCCI.**

Pag. 5074

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2920

**Cont. 1339/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Elia Domus S.r.l. c/Regione Puglia 1 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.**

Pag. 5076

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2921

**Cont. 600/10/RO - Tribunale di Bari-Sezione distaccata di Altamura. T.M.R. c/Regione Puglia - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.**

Pag. 5077

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2922

**Cont. 1682/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Dott.ssa M. Facci Tosatti c/Regione Puglia + altri - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.**

Pag. 5078

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2923

**Cont. 1300/10/B/RO. Non costituzione nel giudizio di per A.T.P. promosso da D.L.A.N. +1/Regione Puglia +1.**

Pag. 5079

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2924

**Cont. 800/10/B/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Dott. Negro Giuseppe c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.**

Pag. 5080

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2925

**Cont. 1150/1033/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Dott. Polemio F.P. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.**

Pag. 5081

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2926

**Cont. 1309/11/RO - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Centro Italiano Congressi - CIC Sud s.r.l./Regione Puglia +1 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.**

Pag. 5082

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2927

**Cont. 552/11/AL - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Exen s.p.a. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.**

Pag. 5083

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2928

**Cont. 951/11/AL - T.A.R. Puglia - Sede di Lecce - dott.ssa Sabrina Rizzo c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.**

Pag. 5084

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 2760

**Cont. 564/11/ga. Tribunale Bari sez. Lavoro. Avv. G.C. c/Regione Puglia. Non costituzione. Integrazione.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1130 del 24/05/2011, è stata deliberata la non costituzione in giudizio nel ricorso promosso dall'avv. Giuseppe Cipriani, per il pagamento di compensi professionali, per le motivazioni in essa esplicitate;
- Considerato che nella predetta deliberazione, per mero errore materiale, non è stato previsto il pagamento di euro 1.435,52 al lordo di ritenute, a titolo di spese legali in favore dell'avv. Francesco Pannarale, legale del ricorrente; è necessario integrare la delibera di che trattasi nel senso indicato

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001**

- La spesa di euro 1.435,52 al lordo di ritenute, per spese e competenze professionali spettanti all'avv. Francesco Pannarale, legale del ricorrente, sarà finanziata con le disponibilità sul cap.1317 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario. Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta

ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

## DELIBERA

- Di integrare la deliberazione di Giunta Regionale n. 1130 del 24/05/2011, così come in epigrafe indicato autorizzando il pagamento in favore dell'avv. Francesco Pannarale, legale del ricorrente, della somma di euro 1.435,52 al lordo di ritenute, a titolo di spese legali;
- Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e di pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 2761

**Cont. n. 15/06/CA. - C.d.S. - Appello della Regione Puglia avverso ordinanza TAR Bari n. 100/06 c/ Comune di Orsara di Puglia. Competenze professionali Avv. Antonio Manca. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e

confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- Con ricorso al T.A.R. Lecce il Comune di Orsara di Puglia chiedeva l'annullamento, previa sospensione, della determinazione dirigenziale del Settore Foreste n. 36/DIR/2005/170 del 4/11/2005 con cui era stata pronunciata la decadenza totale degli aiuti erogati al medesimo Comune ai sensi del Reg. CEE 2080/92, con l'obbligo di rimborsare all'AGEA le somme indebitamente percepite a tale titolo, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
- il T.A.R. Bari, con ordinanza n. 100/06 accoglieva l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;
- con provvedimento n. 513 del 28/04/2006 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente all'avv. Antonio Manca, deliberava di proporre gravame dinanzi al C.d.S. avverso la citata ordinanza T.A.R. Bari n. 100/06;
- con ordinanza n. 2872/06 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale respingeva l'appello proposto dalla Regione Puglia;
- L'Avv. Antonio Manca, esaurita la propria attività, trasmetteva alla Regione Puglia, in data 28/10/2008, nota specifica per un importo complessivo di euro 5.115,09 oltre CAP e IVA, al netto dell'acconto ed al lordo di ritenuta d'acconto;
- a seguito dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nel minor importo di euro 4.065,01 al lordo di ritenuta;
- considerato che il provvedimento di ratifica incaricato all'Avv. Manca non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto liquidato con D.D. n. 307/2006) è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 4.065,01 ed alla connessa variazione di bilancio-esercizio 2011-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

### **COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 e S.M.I.:**

Al finanziamento della spesa di euro 4.065,01 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa de bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 4.065,01 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 4.065,01, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto

dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Antonio Manca;

- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 4.065,01, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 20/2010 art. 13 co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 2762

**Cont. n. 1951/95/C/RM. - T.A.R. Lecce - Giammaruco Antonio c/Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Luigi De Giorgi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con provvedimento n. 645 del 4/03/1997 la G.R.,

ratificando il mandato difensivo conferito, in via d'urgenza, dal Presidente all'avv. Luigi De Giorgi, deliberava di resistere nel ricorso (n.3134/95) introdotto innanzi al T.A.R. Lecce Sez.II° dal Sig. Giammaruco Antonio per l'annullamento, previa sospensiva, del silenzio rifiuto formatosi sulla diffida a provvedere notificata il 4/9/95 alla Regione Puglia e per la declaratoria dell'obbligo dell'Ente all'emissione del provvedimento di ridefinizione della posizione previdenziale ed assistenziale del ricorrente nonché l'applicazione dei benefici di cui all'art.28 L.R. 21/94 e, quindi, del trattamento di pensione(ric. n. 718/99 riunito al ric. 3134/95);

- con lo stesso D.G.R. n.645/97 veniva liquidata, a favore del professionista,, a titolo di acconto, la somma di £ 3.641.400 = euro 1.880.63 (euro 1.549,37 oltre C.A.P. e I.V.A.) a fronte di un impegno di spesa £ 5.000.000 = euro 2.582,29 sul Cap. 1300 BIL 97,generando un residuo passivo, divenuto perento di Euro 701,66;
- il Tribunale Amministrativo,con ordinanza n. 1616/95 aveva accolto la domanda incidentale di sospensione,limitatamente al silenzio rifiuto, avanzata dal Sig. Giammaruco, ma essendo rimasta inottemperante l'Amministrazione,aveva provveduto alla relativa esecuzione il Dr. Vincenzo Adamo, nella qualità di Commissario ad acta, con provvedimento n. 116/96, in forza dell'ordinanza T.A.R. 244/96;
- il giudizio si concludeva giusta sentenza n. 1953/00 resa dal T.A.R. Puglia- Sez. di Lecce- che riuniva i ricorsi nn. 3134/95 e 718/99 e dichiarava l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere in ordine al primo ricorso;
- il prefato legalo, avendo esaurito la propria attività, con nota del 24/02/2010, reiterata in data 20/01/2011, siglata con la dicitura "urgente" dall'Avvocato Coordinatore, ha chiesto alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando apposita specifica,corredata da parere di congruità del Consiglio dell'Ordine di Lecce(adunanza dell'8/04/1998), riferito ad altri due giudizi connessi al contenzioso in oggetto, per l'importo complessivo di euro 12.126,06,al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto percepito;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione e tenuto

- conto del criterio di liquidazione adottato dal citato Ordine professionale (anche al fine di non gravare l'Ente della spesa per la richiesta di altro parere), la suddetta parcella è stata rideterminata d'ufficio nel minor importo di euro 8.792,83, a seguito del ricalcolo degli onorari medi correlati al citato valore di causa "ind.to rilevante" da euro 51.645,69 a euro 103.291,38, previa detrazione di una voce non spettante (II° memoria difensiva), nonché dei diritti, del rimborso forf. nella misura del 10% (art.15 D.M. 585/94), degli esborsi, del C.A.P. e dell'I.V.A. rispettivamente al 4% ed al 21%;
- la suddetta spesa di euro 8.792,83 può essere fronteggiata come segue:
    - per l'importo di euro 701,66, res. passivo perento (D.G.R. n. 645/97), mediante iscrizione nelle competenze del bilancio in corso;
    - per la restante parte, pari ad euro 8.091,17- previo riconoscimento del debito fuori bilancio - mediante imputazione della spesa sul competente capitolo del bilancio corrente;

Tanto premesso, considerato, altresì, che il provvedimento di ratifica incarico all'avv. De Giorgi non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto (D.G.R. n. 645/97), si propone che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 8.091,17 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2011 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

**COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:**

Al finanziamento della spesa di euro 8.091,17 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impin-

- guamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- l'importo di euro 701,66, res.pass.perento riveniente dalla D.G.R. n. 645/97 sarà reiscritto sul cap. 1300 del bilancio, in corso in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal cap. 1110045;
  - Con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà:
    - alla reiscrizione ed all'impegno del citato residuo passivo perento sul cap. 1300 del bilancio in corso;
    - all'impegno della spesa di euro 8.091,17 con imputazione al capitolo 1312 del bilancio in corso;
    - alla liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 8.792,83, al lordo di ritenuta ed al netto dell'acconto erogato, a favore dell'avv. Luigi De Giorgi e, per questi, allo "Studio Legale Avv. Luigi De Giorgi & Avv. Floriana Franco";
    - trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito fuori bilancio pari ad euro 8.091,17 a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Luigi De Giorgi;
- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 8.792,83, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 2763

**Cont. 2023/94/CO-GR. N. 2 atti di riassunzione dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna - SUD FACTORING s.p.a. in liquidazione e C.C.R. s.r.l. in liquidazione in Amm/ne straordinaria - Competenze professionali Eredi Prof. Avv. Franco CIPRIANI, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio - Utilizzo Residui Passivi.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

"Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con due distinti atti di citazione la Sud Factoring s.p.a. in liquidazione e le Case si Cura Riunite s.r.l. in liquidazione in amministrazione straordinaria hanno riassunto la causa in sede di rinvio innanzi alla Corte d'Appello di Bologna.
- Con deliberazione n. 1238 del 21/7/2009 la G.R. ha ratificato i due distinti mandati difensivi, conferiti in via d'urgenza dal Presidente p.t. in data 16/6/2009 al prof. avv. Franco Cipriani, al fine di costituirsi nei due citati giudizi. (Valore delle controversie: C.C.R.: euro 54.797.653,24 e Sud Factoring: euro 6.616.901,55; Settore di spesa: Sanità)
- Con determinazione dirigenziale n. 791 del 3/9/2009 si è provveduto a:
  - a) impegnare la somma complessiva di euro 40.000,00 ripartendola come segue: euro 38.000,00 sul Cap. 1312 ed euro 2.000,00 sul Cap. 1300;
  - b) liquidare, in favore del prefato legale, un acconto complessivo (per i 2 giudizi) pari ad euro 1.633,99 oltre IVA e CAP.
- Il predetto professionista è deceduto in data 27/4/2010.
- L'avv. Lucia Massaro ed il prof. avv. Nicola Cipriani, in qualità di eredi del prof. avv. Franco Cipriani, con lettera dell'11/2/2011 hanno chiesto il pagamento delle competenze professionali dovute al "de cuius" - relativamente all'attività svolta per i giudizi di che trattasi - presentando apposite note specifiche calcolate con Onorario ai Minimi Tariffari non essendosi ancora definite dette controversie, per gli importi di seguito specificati:
  - 1) C.C.R.: euro 94.915,13;
  - 2) SUD FACTORING: euro 15.867,00 per un totale complessivo pari ad euro 110.782,13.
- Con successiva lettera datata 5/9/2011 è stato sollecitato il pagamento.
- A seguito di istruttoria, le competenze dovute in favore degli eredi sono state rideterminate ex officio in complessivi euro 107.293,00 (euro 53.646,50 per entrambi gli Eredi).
- Atteso che il residuo passivo (euro 38.000,00) riveniente dalla citata Determinazione Dirigen-

ziale n. 791/2009 non risulta sufficiente a coprire l'intera spesa (euro 107.293,00), si rende necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio limitatamente alla residua somma di euro 69.293,00 per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.**

- Al finanziamento della spesa di euro 69.293,00 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Franco Cipriani, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 107.293,00 (di cui euro 38.000,00 quale residuo passivo), da pagarsi in ragione del 50% in favore degli Eredi del prof. avv. Franco Cipriani, si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

*DELIBERA*

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 69.293,00, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dal prof. avv. Franco Cipriani e da suddividersi in parti uguali in favore degli Eredi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 69.293,00 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 107.293,00 (di cui euro 38.000,00 quale residuo passivo), come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 2764

**Cont. 616/11/CA - Avv. Lucio Affatati c/ R.P. (collegato al Cont. 1795/00/CA: Tar Bari - D'Errico Maria Lucia c/ R.P.) - Competenze professionali Avv. Lucio Affatati, difensore Regione, a seguito D.I. n° 792/2011 Giudice di Pace di Bari - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso al TAR Bari la sig.ra D'Errico Maria Lucia ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del provv.to prot. n. 28/7515 dell'1/10/1989 con il quale l'I.P.A. di Brindisi comunicava alla ricorrente il diniego ai benefici fiscali per la proprietà diretto-coltivatrice ex D.Lgs.vo 114/48.
- Con deliberazione n. 1792 del 22/12/2000 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. della G.R., in data 23/10/2000, all'avv. Lucio Affatati al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi.  
(Valore della causa: Indeterminabile; Settore di spesa: Agricoltura)
- Con il predetto atto si è provveduto, altresì, a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di euro 1.265,32 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il TAR adito, con decreto decisorio n. 855/2010, ha dichiarato il ricorso perento, compensando le spese di lite.
- L'avv. Affatati, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lett. del 24/3/2010, ha presentato nota specifica per il pagamento delle competenze spettanti.
- Il predetto legale, non avendo avuto riscontro alla citata richiesta, ha intentato la procedura monitoria.
- Pertanto, in data 8/4/2011 è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 792/2011 del Giudice di Pace di Bari (non opposto), con il quale è stato intimato alla R.P. il pagamento, nei confronti dell'avv. Lucio Affatati, delle competenze profes-

sionali richieste e quantificate nella misura di euro 1.468,00 (Sorte capitale al netto dell'acconto), oltre Interessi, nonché delle spese e competenze della procedura monitoria.

- Con fax del 7/10/2011 l'avv. Affatati ha quantificato le competenze spettantigli, secondo il prospetto riepilogativo che segue:  
euro 1.468,00 = A) Sorte Capitale;  
euro 465,97 = B) Spese e competenze liquidate in d.i.;  
euro 566,46 = C) spese e competenze "successive al d.i.";  
euro 127,00 = B) Interessi.
- Pertanto, le competenze dovute a saldo ammontano a complessivi euro 2.627,43 = (A+B+C+D).
- In ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di 2.627,43 nei confronti del legale officiato ed alla connessa variazione del bilancio 2011, limitatamente alla somma di euro 1.468,00 (Sorte Capitale), con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.**

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.627,43 relativa al riconoscimento del debito, a titolo di pagamento competenze professionali in favore dell'avv. Lucio Affatati, si provvede, limitatamente alla sorte capitale A), pari ad euro 1.468,00, mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap.1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- l'ulteriore somma di euro 1.032,43 = B+C) per spese e competenze liquidate in D.I. oltre alle "successive", viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale;
- l'ulteriore somma di euro 127,00 = D) a titolo di Interessi, viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio regionale;

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 2.627,43 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai pertinenti capitoli.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura complessiva di euro 2.627,43, a titolo di competenze professionali a favore dell'avv. Lucio Affatati;
3. di provvedere al finanziamento della suddetta spesa, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria, che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rive-

nienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co. 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 2765

**Cont. 868/11/GI - Avv. GARRISI Giovanni c/ REGIONE PUGLIA - Competenze professionali a seguito D.I. n. 363/2011 notificato in forma esecutiva. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- in data 18.04.2011 è stato notificato all'Avvocatura regionale il decreto ingiuntivo n. 363/2011 con il quale il Tribunale di Lecce ha ingiunto alla Regione Puglia di pagare la somma di euro 11.691,56 (sorte capitale) a favore dell'avvocato Giovanni Garrisi, officiato con deliberazione di G.R. n. 3993 del 07.07.1997 (cont. n. 679/97/CO) quale rappresentante e difensore della Regione Puglia, a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva conclusasi con esiti

favorevoli per l'Amministrazione, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi e spese di procedura monitoria.

- Il citato D.I. non opposto, è stato notificato, munito di formula esecutiva, in data 20.05.2011.
- Per quanto sopra le competenze da liquidarsi a favore dell'avv. Giovanni Garrisi ammontano a complessivi euro 15.391,75.
- Considerato che questo ente ha subito la provvisoria esecuzione si rende indispensabile provvedere al pagamento per non far subire all'amministrazione reg.le maggior pregiudizio, si propone che la Giunta regionale provveda al riconoscimento del debito fuori bilancio a titolo di pagamento competenze professionali ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289.

#### **COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 ES.M.I.**

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 15.391,75, relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali in favore dell'avv. Giovanni Garrisi, si provvede, limitatamente alla sorte capitale pari ad euro 11.691,56 (sorte capitale), mediante variazione compensativa di bilancio da effettuare, in termini di competenza e cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal cap. 1110090 (fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Capitolo 1312 del bilancio regionale;
- L'ulteriore spesa di euro 3.700,19 viene finanziata con imputazione al capitolo 0001317 del bilancio in corso;
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 15.391,75 si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione ai pertinenti capitoli;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale n. 11/L/6325 del 25.03.2011);

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.07.1998.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge.

#### **DELIBERA**

- di condividere e fare propria la relazione che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di euro 15.391,75 a titolo di pagamento in favore del creditore Avv. Giovanni Garrisi senza riconoscimento di diritto alcuno, ma con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello;
- di provvedere al finanziamento della suddetta spesa, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co. 2;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il cor-

rente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 2766

**Cont. n. 924/11/B - Avv. NICOLETTI Nicola c/ REGIONE PUGLIA - Competenze professionali a seguito D.I. n. 1262/09 e sentenza Tribunale di Bari Sez. Lavoro n. 6657/2011 notificati in forma esecutiva. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- in data 22.06.2009 è stato notificato all'Avvocatura regionale il decreto ingiuntivo n. 9897 con il quale il Tribunale di Bari Sez. Lavoro ha ingiunto alla Regione Puglia di pagare la somma di euro 125.511,95 (sorte capitale) a favore dell'avvocato Nicola Nicoletti (dirigente - attualmente in quiescenza - dell'ex Settore Legale, officiato con deliberazione di G.R. quale rappresentante e difensore della Regione Puglia in diversi giudizi), a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva conclusasi con esiti favorevoli per l'Amministrazione, oltre alla rivalutazione monetaria, interessi e spese di procedura monitoria, queste ultime in euro 1.338,50 (oltre accessori di legge) da distrarsi a favore del procuratore antistatario (Avv. Francesco Pannarale).
- Il Giudice del Lavoro di Bari con sentenza n. 6657/2011, ha rigettato l'opposizione proposta

- dalla Regione e, per l'effetto, ha confermato il D.I. opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole in euro 4.900,00 oltre accessori di legge e di tariffa.
- Il citato D.I., unitamente alla predetta sentenza, sono stati notificati, entrambi muniti di formula esecutiva, in data 12.05.2011.
- La Regione con Delibera di Giunta n. 1506 del 12.07.2011 ha ritenuto opportuno e non proporre appello alla sentenza n. 6657/2011 resa dal Giudice del Lavoro di Bari e, quindi, di prestare acquiescenza alla citata sentenza.
- Con fax del 13.09.2011 l'avv. Francesco Pannarale (legale di controparte), ha trasmesso nota specifica con la quale ha quantificato le somme dovute al proprio assistito a titolo di rivalutazione monetaria euro 16.048,04 ed interessi euro 19.129,52 derivanti da D.I., sentenza e "spese successive".
- Per quanto sopra le competenze da liquidarsi a favore dell'avv. Nicola Nicoletti ammontano a complessivi euro 160.689,51.
- Per quanto attiene il pagamento delle competenze richieste dall'avv. Francesco Pannarale, si provvederà con separato atto dirigenziale.
- Considerato che questo ente con propria Delibera di Giunta Regionale ha ritenuto opportuno e necessario prestare acquiescenza alla sentenza n. 6657/2011 del Giudice del Lavoro di Bari si rende indispensabile provvedere al pagamento per non far subire all'amministrazione reg.le maggior pregiudizio, si propone che la Giunta Regionale al riconoscimento del debito fuori bilancio a titolo di pagamento competenze professionali ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289.

**COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.**

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 160.689,51, relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali in favore dell'avv. Nicola Nicoletti, si provvede, limitatamente alla sorte capitale pari ad euro 125.511,95 (sorte capitale), mediante variazione compensativa di bilancio da effettuare, in termini di competenza e cassa, con prelievo del-

l'importo corrispondente dal cap. 1110090 (fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Capitolo 1312 del bilancio regionale;

- L'ulteriore spesa di euro 19.121,52 (interessi) viene finanziata con imputazione al capitolo 0001315 del bilancio in corso ed euro 16.048,04 (rivalutazione monetaria), al capitolo 0001316 del bilancio in corso;
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 160.689,51 si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione ai pertinenti capitoli;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale n. 11/L/6325 del 25.03.2011);

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.07.1998.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge.

#### DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di euro 160.689,51 a titolo di pagamento in favore del creditore Avv. Nicola Nicoletti senza riconoscimento di diritto alcuno, ma con espressa

riserva di ripetizione all'esito del giudizio di appello;

- di provvedere al finanziamento della suddetta spesa, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co. 2;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 2767

**Cont. 2290/08/GA - Trib. Bari Sez. Lavoro - Avv. Fedele Sindaco c/ R.P. (collegato ai contt. 547/97/S ed altri.: Cardinale Nicola 32 c/ R.P.) - Competenze professionali Avv. F. Sindaco (difensore Regione) e Avv. D. Sindaco (difensore controparte), a seguito D.G.R. n° 1723 del 2/8/2011 (Acquiescenza a sentenza.) - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con deliberazione n. 1812 del 22/4/1997 la G.R. ha conferito all'avv. Fedele Sindaco (Dirigente dell'ex Settore Legale G.R., attualmente in quiescenza), incarico difensivo al fine di costituirsi nei giudizi "collegati" indicati in oggetto.
- Detti giudizi si sono conclusi tutti con esito favorevole per la Regione, con la compensazione delle spese di lite.
- L'avv. Fedele Sindaco, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lett. del 29/7/2006 ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, presentando apposite note specifiche, distinguendo quelle riferite all'attività svolta durante il rapporto di lavoro dipendente (a tutto il 31/3/2004) da quella successiva come libero professionista (a decorrere dall'1/4/2004).
- Il predetto legale, non avendo avuto riscontro alla citata richiesta, ha proposto ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Bari, per il pagamento della somma complessiva di euro 70.482,39 (per n. 33 giudizi), oltre interessi e rivalutazione.
- La Regione si è costituita nel giudizio di che trattasi, affidando incarico difensivo all'avv. Ettore Sbarra (d.G.R. 217/2009).
- Il Tribunale di Bari Sez. Lavoro, con sent. n. 2724/2011, ha accolto la domanda del ricorrente e, per l'effetto, ha condannato la Regione Puglia al pagamento delle somme richieste maggiorate degli accessori di legge, oltre alle spese di lite (euro 1.500,00 oltre IVA e CAP) - L'avv. Donatella Sindaco, legale di controparte, in data 21/6/2011 ha notificato detta sentenza in forma esecutiva.
- Considerato l'orientamento dell'Amm/ve reg.le in relazione alla vexata quaestio ed in linea con le tesi difensive sostenute dalla Regione a mezzo dell'avv. Sbarra (legale officiato dal Presidente della G.R. nei numerosi giudizi promossi dagli avvocati interni, oggi in quiescenza, per il pagamento dei compensi professionali), con provvedimento n° 1723 del 2/8/2011 la G.R. ha deliberato di non proporre appello alla citata sentenza del Giudice del Lavoro di Bari e, quindi, di prestarvi acquiescenza.
- Con fax del 10/10/2011 l'avv. Donatella Sindaco (legale di controparte), ha trasmesso prospetto riepilogativo delle competenze dovute al proprio assistito, precisando che detti importi tengono conto dell'aggiornamento del CAP (dal 2

al 4%) e dell'IVA (dal 20 al 21%), ha distinto quelle dovute per l'attività come legale interno pari ad euro 58.802,92 (di cui euro 44.023,98 per competenze a tutto il 31/3/04, euro 7.656,43 per Interessi ed euro 7.122,51 per rivalutazione monetaria), da quelle come libero professionista pari ad euro 26.862,70 (comprensiva di CAP ed IVA) per competenze successive all'1/4/2004, per un totale complessivo di euro 85.665,62 da liquidarsi in favore dell'avv. Fedele Sindaco.

- Per quanto attiene, invece, le competenze dovute all'avv. Donatella Sindaco (in qualità di legale di controparte) riferite alla somma liquidata dal Giudice in sentenza oltre a quelle "successive", sono state quantificate in complessivi euro 2.194,92 (comprensiva di CAP ma con assenza di IVA).
- Pertanto la spesa complessiva ammonta ad **euro 87.860,54**, di cui euro 85.665,62 a favore dell'avv. Fedele Sindaco (da ripartirsi nelle modalità indicate) ed euro 2.194,92 a favore dell'avv. Donatella Sindaco (procuratore di controparte).
- In ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, si rende necessario procedere al riconoscimento del debito per l'importo complessivo di euro 87.860,54 ed alla connessa variazione del bilancio 2011, limitatamente alla somma di euro 70.886,68 (Sorte Capitale derivante dalla somma di euro 44.023,98 + euro 26.862,70), con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.**

- Al finanziamento della spesa complessiva di euro 87.860,54 relativa al riconoscimento del debito, si provvede, limitatamente alla sorte capitale, pari ad euro 70.886,68, mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap.1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;
- l'ulteriore somma di euro 7.656,43 a titolo di Interessi, viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio regionale;

- l'ulteriore somma di euro 7.122,51 a titolo di Rivalutazione monetaria, viene finanziata con imputazione al Cap. 1316 del bilancio regionale;
- l'ulteriore somma di euro 2.194,92 per spese e competenze liquidate in sentenza oltre alle "successive" (dovute all'avv. Donatella Sindaco), viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 87.860,54 (di cui euro 85.665,62 in favore dell'avv. Fedele Sindaco da ripartirsi nelle modalità indicate ed euro 2.194,92 in favore dell'avv. Donatella Sindaco) si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai pertinenti capitoli.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, per la somma di euro 70.886,68, quale sorte capitale, a

titolo di pagamento compensi professionali in favore dell'avv. Fedele Sindaco;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 87.860,54 (di cui euro 85.665,62 a favore dell'avv. Fedele Sindaco ed euro 2.194,92 a favore dell'avv. Donatella Sindaco), secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria, che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 2768

**Cont. 268/11/GR - Trib. Milano - Ricorso per d.i.: GE HEALTHCARE s.r.l. c/ R.P. e Gestione Liquidatoria ex USL Ba/9 - Competenze professionali Avv. Enrico VALNEGRI, procuratore domiciliatario per la Regione - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

“Liquidazione spese legali” e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- a seguito di ricorso, notificato in data 11/2/2011, la GE HEALTHCARE s.r.l. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il D.I. n° 1608/2011 con il quale è stato intimato, alla R.P. ed alla Gestione Liquidatoria della USL Ba/9, il pagamento della somma di euro 105.986,53 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di corrispettivo per fornitura di prodotti sanitari e/o farmaceutici alla citata USL.
- Con deliberazione n° 1139 del 24/5/2011 la G.R. deliberava di proporre opposizione avverso il citato d.i., conferendo mandato di rappresentanza e difesa all’avv. Maria Grimaldi ed all’avv. Adriana Shiroka (entrambe in servizio c/o l’Avvocatura Regionale) e, nella qualità di procuratore domiciliatario l’avv. Enrico Valnegri. (Valore della causa: euro 105.986,53; Settore di spesa: Sanità)
- La società ricorrente, in data 30/6/2011, ha notificato atto di rinuncia al decreto ingiuntivo opposto, sia nei confronti della Gestione Liquidatoria USL Ba/9 che della R.P. atteso che, nelle more del giudizio, il credito vantato dalla citata società è stato soddisfatto, in via transattiva, dalla ASL BA, giusta delibera n. 41/2011 del Direttore Generale in qualità di Commissario Liquidatore ex USL Ba/9.
- Pertanto, con provvedimento n. 2236 del 13/10/2011, la G.R. ha deliberato di accettare la rinuncia notificata dalla controparte al d.i. di che trattasi, autorizzando i procuratori costituiti ad abbandonare ex art. 309 c.p.c. il relativo giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Milano, con compensazione delle spese di lite.
- L’avv. Enrico Valnegri, con lettera datata 17/6/2011, ha chiesto il pagamento delle competenze spettanti per l’attività procuratoria svolta in favore della Regione, presentando apposita nota specifica per l’importo di euro 1.352,13, ricalcolato in euro 1.364,11 a seguito dell’adeguamento dell’IVA al 21%.
- *Occorre precisare che, con determinazione dirigenziale n° 199 del 30/6/2011 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di euro 500,00 sul Cap. 1312 del bilancio in corso, prevedendo la liquidazione di euro 200,00 a titolo*

*di acconto sulle competenze professionali in favore dell’avv. Valnegri.*

- *Pur avendo ricevuto il predetto atto dirigenziale, l’avv. Valnegri non ha mai provveduto ad emettere relativa fattura. Sicchè l’impegno di euro 500,00 assunto con la citata Determinazione Dirigenziale 199/2011 può essere completamente utilizzato in fase di liquidazione a saldo.*
- *Atteso che detto importo (euro 500,00) non risulta sufficiente a coprire la somma complessiva (euro 1.364,11) come sopra quantificata, in ossequio all’orientamento espresso dalla Sezione di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio limitatamente alla residua somma di euro 864,11 (euro 1.364,11 - 500,00) per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.*

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.**

- Al finanziamento della somma di euro 864,11 a titolo di pagamento competenze dovute per l’attività procuratoria svolta dall’avv. Enrico Valnegri, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell’importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All’impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 1.364,11, (di cui euro 500,00 giusta impegno assunto con la citata D.D. n° 199/2011), si provvederà con determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto

finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad euro 864,11, per pagamento competenze dovute per l'attività procuratoria svolta dall'avv. Enrico Valnegri;
3. di provvedere al finanziamento della spesa di euro 864,11 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co. 2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 1.164,11 (di cui euro 500,00 giusta impegno assunto con D.D. 199/2011), come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 2769

**Cont. 2859/92/CA - Corte di Appello di Bari - ITALTEC srl c/Regione Puglia. Atto di citazione in riassunzione. Competenze professionali avv. Pasquale Castellaneta. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- Con sentenza n. 2123 del 12/05/1995 il Tribunale di Bari rigettava la domanda successivamente proposta dalla ITALTEC s. r. l. nei confronti della Regione Puglia diretta ad ottenere sulla somma di € 3.944.588.572, già incassata a seguito di D.I. non opposto, gli interessi legali ed il risarcimento del danno da svalutazione monetaria dalla data delle fatture emesse relative a fornitura di merce fino al 20 maggio 1992;
- tale decisione, impugnata dalla parte soccombente, veniva confermata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1012/99;
- la ITALTEC proponeva ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi la Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 4510/06 cassava, in relazione al primo motivo accolto, la sentenza impugnata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Bari;
- con atto di citazione in riassunzione la ITALTEC s.r.l. riassumeva la causa dinanzi alla Corte di Appello di Bari per sentir condannare la Regione Puglia al pagamento degli interessi e dei danni ex art.1224, comma 2° c.c. sull'importo incassato, nonché al pagamento della svalutazione monetaria e delle spese processuali relative ai diversi gradi di giudizio;

- con provvedimento n. 1314 del 03/08/2007 la G.R.,ratificando il mandato difensivo conferito d'urgenza dal Presidente all'avv. Pasquale Castellaneta, già difensore dell'Ente nei giudizi di I° e II° grado,deliberava di costituirsi nel giudizio in oggetto;
- in corso di giudizio la ITALMEC comunicava la propria disponibilità a definire transattivamente la controversia e, con lettera del 5/11/2009 accettava la controproposta avanzata, per la Regione Puglia, dall'avv. Castellaneta (pagamento del 50% delle somme inizialmente richieste a titolo di interessi maturati e rivalutazione monetaria con esclusione del danno da svalutazione monetaria e compensazione delle spese legali), con conseguente rinuncia all'azione giudiziaria pendente innanzi alla Corte di Appello di Bari;
- con provvedimento n. 2317 dell'1/12/2009 la G.R. approvava la controposta transattiva formulata dall'avv. Castellaneta, ritenendola conveniente per l'Amministrazione Regionale e sottoscritta dalle parti in data 16/12/2009;
- L'Avv.Pasquale Castellaneta, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 30/12/2009 nota specifica,reiterata in data 18/05/2011, vistata con la dicitura "urgente" dall'Avvocato Coordinatore, per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto, di euro 27.642,80;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminata nel minor importo di euro 20.366,80 al lordo di ritenuta d'acconto;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv.Castellaneta non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio(fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto liquidato con D.D. 519/2007), è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 20.366,80 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2011-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

#### **COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001,N.28 E S.M.I.:**

Al finanziamento della spesa di euro 20.366,80 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 20.366,80 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale e, per questi, allo "Studio Legale Castellaneta-Associazione Professionale",si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata,vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di condividere e fare propria la relazione,che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito nella misura di euro 20.366,80, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Pasquale Castellaneta e, per questi, allo "Studio Legale Castellaneta - Associazione Professionale";
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 20.366,80, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 20/2010 art. 13 co. 2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 2770

**Cont. n. 3072/07/GR - TAR Puglia sede di Bari-Laboratorio Igiene Ambientale e Microbiologia Alimentare c/Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Carmela Capobianco. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e

confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- il Laboratorio di Igiene Ambientale e Microbiologia Alimentare presentava ricorso, innanzi al TAR Puglia sede di Bari, per l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 117/2007 del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione della Regione Puglia, nonché del Registro regionale dei laboratori di analisi e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
- con provvedimento n. 449 del 25/03/2008 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito, d'urgenza dal Presidente all'avv. Capobianco Carmela Patrizia, deliberava di costituirsi nel giudizio in oggetto;
- con sentenza n. 3017 del 19/12/2007 il T.A.R. Bari dichiarava improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese;
- L'Avv. Capobianco, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 11/01/2008 nota specifica per un importo complessivo, al lordo di ritenuta d'acconto, di euro 3.615,32;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di Liquidazione dell'Avvocatura, la suddetta parcella è stata rideterminato d'ufficio nel minor importo di euro 2.676,43;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico al citato legale non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto liquidato con D.D. n.396/2008) è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 2.676,43 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2011-in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289; -

**COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E.S.M.I.:**

Al finanziamento della spesa di euro 2.676,43

relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa de bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090(Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 2.676,43 (al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato) a favore del prefato legale, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1312;
- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito nella misura di euro 2.676,43, al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto erogato, a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Capobianco Carmela Patrizia;

- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 2.676,43 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. 20/2010 art. 13 co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 2786

**Cont. 1455/11/SH - 1467/11/SH - 1468/11/SH Tar Lazio. Ricorsi Italia Nostra Onlus, Comune di Rutigliano e Villaggio Turistico Sportivo San Giorgio s.r.l. c/Commissario Delegato Emergenza Ambientale in Puglia, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, AQP SPA e Regione Puglia - Costituzione in giudizio. - Ratifica incarichi difensivi legale esterno, avv. Pierluigi Balducci.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con n.3 distinti ricorsi notificato in data 1.10.2011, Italia Nostra Onlus, Comune di Ruti-

gliano e Villaggio Turistico Sportivo San Giorgio s.r.l. hanno chiesto, dinanzi al Tar Lazio, l'annullamento, previa sospensione, del decreto n.75/CD/A del 5 agosto 2011 con cui il Commissario delegato per l'emergenza ambientale ha emanato l'autorizzazione provvisoria allo scarico dei reflui del Comune di Sammichele nella Lama S. Giorgio fino alla Cala Marina S. Giorgio, con ruscellamento a cielo aperto; della nota del Commissario delegato 1407/CA/A del 5.08.2011 avente ad oggetto "*istanza di autorizzazione dell'impianto di depurazione*"; della delibera di Giunta Regionale del 2 agosto 2011 n.1774 con la quale la Regione Puglia ha approvato il Progetto definitivo redatto dal Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia "*per il ripristino della continuità idraulica della Lama S. Giorgio*"; dell'autorizzazione paesaggistica ex art.146, d.lgs. n.42/2004 emessa dal dirigente dell'ufficio regionale "attuazione e pianificazione paesaggistica" n.13 del 18.01.2011; del piano di Tutela delle acque in Puglia adottato con D.G.R. n.833 del 19.06.2007.

- Con note prot.n.AOO\_075/20.10.2011 n.3295, 3293 e 3338, il Servizio Tutela delle Acque dell'Assessorato alle OO.PP. ha ritenuto opportuno la costituzione della Regione Puglia nei giudizi in epigrafe.

- Al fine di tutelare la posizione processuale dell'amministrazione regionale, l'Assessore alle Politiche Giovanili, dott.Nicola Fratoianni, giusta delega prot.n. AOO\_021 19/10/2011 - 0011709 del Presidente della G.R., con propri provvedimenti urgenti, salvo ratifica della stessa Giunta, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito, in data 19.10.2011, gli incarichi di rappresentare e difendere la Regione Puglia nei giudizi in epigrafe all'avv. Pierluigi Balducci, nato a Bari il 10.09.1959 ed ivi domiciliato alla via Melo n.114 - C.F.: BLDPLG59P10A662S (codice U.P.B 1.3.1)

(Valore delle controversie: di particolare interesse ai sensi dell'art.3, comma 2 della D.G.R. n.698 del 19.4.2011; Settore di spesa: Tutela delle Acque);

- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alle liti di che trattasi.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.28/2001**

- La spesa complessiva è di euro 35.000,00, comprensiva di IVA e CAP - così come concordato con il legale officiato - di cui euro 10.000,00 a titolo di acconto per le spese e competenze professionali spettanti, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

**Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot.n.11/L/6325 del 25.03.2011.**

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato l'Assessore alle Politiche

Giovanili, dott. Nicola Fratoianni, giusta delega prot.n. AOO\_021 19/10/2011 - 0011709 del Presidente della G.R., e, pertanto, di resistere nei tre giudizi in epigrafe indicati, a mezzo dell'avv. Pierluigi Balducci;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 2788

**Cont. 1703/11/L Tar Puglia. CO.GE.SER c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato alla Regione Puglia il 14/11/2011, il Consorzio Aziende lavorazioni di marmi e pietre (CO.GE.SER) ha adito il Tar Puglia per l'annullamento della delibera di G.R. n.1712/2011 recante "Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (d.lgs. 152/2006. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo). Modifica".
- Ritenuto necessario costituirsi in giudizio a tutela del regolamento impugnato che assicura una copertura normativa in materia, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ricorrendo i presupposti di cui all'art.1, comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 per il conferi-

mento dell'incarico ad un avvocato esterno - anche in ragione della connessione dell'odierno giudizio con il Cont. 3069/07/L, tutt'ora pendente dinanzi al Tar Bari nel quale è officiato il medesimo professionista in data 21/11/2011 ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'avv. Marco Lancieri, nato a Torre del Greco (NA) il 23/5/1971, con studio in via Cardassi, 58 - 70121 Bari - C.F. LNC MRC 71E23 L259S.

- Si dà atto che il mandato all'avv. Marco Lancieri è stato proposto con nota prot. n.11/L/22158 del 23/11/2011 dell'Ufficio Avvocatura e conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997, dalla deliberazione di G.R. n.3566 del 31/7/1998 nonché dal protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Puglia e l'Ordine degli Avvocati di Bari il 24/2/2011, poi approvato con D.G.R. n.698 del 19/4/2011, nonché dall'art.3, comma 5, lett.d) del D.L. n.138/2011, convertito con la legge n.148 del 14/9/2011.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Rifiuti).

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n.28/2001 e s.m.**

La complessiva spesa di euro 22.651,21 è stata quantificata con nota del 23/11/2011, acquisita in pari data con protocollo n.11/L/22157 in risposta alla proposta di conferimento di incarico dell'Ufficio Avvocatura del 23/11/2011, prot. n.11/L/22145. Detta somma comporta la rinuncia agli importi spettanti quali "diritti" e contempla «una riduzione del 15% sull'importo degli onorari...con ulteriore arrotondamento per difetto a beneficio dell'Amministrazione». La somma omnicomprensiva di euro 22.651,21, di cui euro 3.000,00 per acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno ed alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)”

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell’Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di ratificare l’operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tar Puglia nel giudizio promosso dal Consorzio CO.GE.SER. a mezzo dell’avv. Marco Lancieri;
- di fare obbligo al Coordinatore dell’Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l’atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell’acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione “Copertura finanziaria”;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 2789

**Cont. 1704/11/L Tar Puglia. Società I.G.E.A. MARMI S.r.l. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri.**

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell’Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato alla Regione Puglia il 14/11/2011, la società I.G.E.A. MARMI S.r.l. ha adito il Tar Puglia per l’annullamento della delibera di G.R. n.1712/2011 recante “Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (d.lgs. 152/2006. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo). Modifica”.
- Ritenuto necessario costituirsi in giudizio a tutela del regolamento impugnato che assicura una copertura normativa in materia, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ricorrendo i presupposti di cui all’art.1, comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 per il conferimento dell’incarico ad un avvocato esterno - anche in ragione della connessione dell’odierno giudizio con il Cont.3071/07/L, tutt’ora pendente dinanzi al Tar Bari nel quale è officiato il medesimo professionista - in data 21/11/2011 ha conferito l’incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all’avv. Marco Lancieri, nato a Torre del Greco (NA) il 23/5/1971, con studio in via Cardassi, 58 - 70121 Bari - C.F. LNC MRC 71E23 L259S.
- Si dà atto che il mandato all’avv. Marco Lancieri è stato proposto con nota prot. n.11/L/22158 del 23/11/2011 dell’Ufficio Avvocatura e conferito alle condizioni previste dall’art.11 della L.R. n.22 del 22/12/1997, dalla deliberazione di G.R. n.3566 del 31/7/1998 nonché dal protocollo d’intesa stipulato tra la Regione Puglia e l’Ordine degli Avvocati di Bari il 24/2/2011, poi approvato con D.G.R. n.698 del 19/4/2011, nonché dall’art.3, comma 5, lett.d) del D.L. n.138/2011, convertito con la legge n.148 del 14/9/2011.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Rifiuti).

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.**

La complessiva spesa di euro 22.651,21 è stata quantificata con nota del 23/11/2011, acquisita in pari data con protocollo n.11/L/22157 in risposta alla proposta di conferimento di incarico dell'Ufficio Avvocatura del 23/11/2011, prot. n.11/L/22145. Detta somma comporta la rinuncia agli importi spettanti quali "diritti" e contempla «una riduzione del 15% sull'importo degli onorari...con ulteriore arrotondamento per difetto a beneficio dell'Amministrazione». La somma onnicomprensiva di euro 22.651,21, di cui euro 3.000,00 per acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno ed alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

*"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n.7/97, art.4- comma IV- lett.K e della delibera di G.R.n.3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tar Puglia nel giudizio promosso dal Consorzio CO.GE.SER. a mezzo dell'avv. Marco Lancieri;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 2821

**Cont. 1082/07/Fr Corte di Cassazione Ricorso del Comune di Vieste per la cassazione della sent. n. 301/25/10 della Commissione Tributaria Regionale c/ R.P. Mandato difensivo avv.ti Leonilde Francesconi e Paolo Marra.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Il Comune di Vieste - servizio Tributi, in data 26/01/2007 ha notificato alla Regione Puglia n. 3 distinti avvisi di accertamento per omesso pagamento dell'imposta Ici da parte della Regione relativamente agli anni 2003, 2004 e 2005, con riferimento al Complesso Immobiliare denominato "Centro Pilota per il Turismo in Puglia", sito in Vieste, località "Baia dei Campi", per la complessiva somma di euro 393.120,00.
- La Regione Puglia ha proposto opposizione, innanzi alla commissione Tributaria Provinciale

- di Foggia, avverso i suddetti avvisi di accertamento.
- Con sent. n. 197/07 detta Commissione ha rigettato l'opposizione spiegata dalla Regione.
  - Il Settore Demanio e Patrimonio, con nota prot. n. 20/1419/P del 12702/2008, ha evidenziato l'opportunità di appellare la citata sentenza dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale.
  - Con sentenza n. 301/25/10 la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello spiegato dalla Regione.
  - Con ricorso notificato il 18/10/2011 il Comune di Vieste ha proposto ricorso in Cassazione avverso la su citata sentenza.
  - Il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, con proprio provvedimento urgente del salvo ratifica della G.R., ha conferito, in data 22.11.2011, mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Paolo Marra, già difensore dell'Ente nel I e II grado del giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, nato a Bari il 19.03.57 ed ivi domiciliato - Via Putignani n. 152 - Cod. Fisc: MRR PLA 57C19 A662F ed all'avv. Leonilde Francesconi dell'Avvocatura regionale..
  - Si dà atto che il mandato al legale esterno è stato conferito all'Avv. Marra che con nota del 2/12/2011 ha comunicato di non essere avvocato Cassazionista e pertanto di rinunciare al compenso per l'attività a svolgersi.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: euro 501.862,36 circa

Settore di Spesa: Settore Demanio e Patrimonio).

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R.28/2001**

- Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1 febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la

D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- Di fare propria la relazione del Presidente che si intende qui integralmente riportata;
- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi dinanzi alla Corte di Cassazione, a mezzo degli avv.ti Paolo Marra e Leonilde Francesconi;
- Di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avv.ti dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010.
- Si dispone la pubblicazione del presente atto sul BURP; l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi prof.li che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2011, n. 2847

**Cont. 1421/11/SI. R.P. c/S.C.O. In adempimento contrattuale della controparte - Conferma incarico difensivo Avv. Maria S. Metta - Legale esterno.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale interno Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Il Servizio Riforma Fondiaria ha comunicato all'Avvocatura Regionale che la Società Cooperativa Ozan la quale si era impegnata - a seguito di transazione stragiudiziale - a restituire all'Amministrazione Regionale un rilevante credito a mezzo di versamenti mensili, non ha rispettato gli obblighi assunti. E' pertanto necessario procedere ad un'azione di esproprio immobiliare in danno della suddetta Società Cooperativa.
- Nella fase stragiudiziale la Riforma Fondiaria è stata assistita dall'Avv. Maria Serena Metta del Foro di Bari, alla quale è opportuno confermare l'incarico professionale per procedere all'esproprio immobiliare.
- Il Presidente della G.R., ritenuto necessario procedere all'esproprio immobiliare in danno della Società Ozan, propone che l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia sia conferito l'Avv. Maria Serena Metta del Foro di Bari, che ha già tutelato nella fase stragiudiziale gli interessi dell'Amministrazione Regionale.

Valore della Controversia: Euro 600.000,00. Servizio di spesa: Servizio Agricoltura.

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 18/06 e s.m.i.**

- La presumibile complessiva spesa di Euro 5.500,00 di cui Euro 1.500,00 a titolo di acconto, per le spese e le competenze spettanti all'avvocato esterno officiato sarà finanziata con la disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella specifica competenza della G.R., ai sensi della L.R. n. 07/1997, art. 4 - comma IV - lett. K, e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/07/1998.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- Di fare propria la relazione del Presidente che si intende qui integralmente riportata.
- Di confermare nell'incarico difensivo volto al recupero del credito regionale a mezzo di esproprio immobiliare, in danno della Società Coop. Ozan, l'Avv. Maria Serena Metta del Foro di Bari.
- Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto d'impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento in favore del legale esterno, come indicato nella Sezione "Copertura Finanziaria".
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2011, n. 2848

**Incarichi legali esterni. Condizioni di conferimento. Approvazione schema di convenzione-tipo di cui all'art. 11 L.R. 22/1997 alla stregua dell'art. 10, comma 12, L.S. 12 novembre 2011, n. 183.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

La L.R. 26 giugno 2006, n. 18, istitutiva dell'Avvocatura regionale, stabilisce al quarto comma dell'art. 1 che la Regione può avvalersi di avvocati esterni in tre casi: a) incompatibilità degli avvocati regionali con l'oggetto dell'affare da trattare; b) eccedente carico di lavoro segnalato dall'Avvocatura regionale; c) motivata opportunità.

La legge non stabilisce i criteri che devono orientare la scelta del professionista, nè essi si ricavano dall'art. 11 della L.R. 22 dicembre 1997, n. 22 - che, pur avendo carattere transitorio ("nelle more della istituzione di apposito Ufficio di Avvocatura Regionale", ormai avvenuta con la L.R. n. 18/2006), non è mai stata abrogata ed è, quindi, da considerare in vigore in quanto compatibile con la legge sopravvenuta - e nella pedissequa DGR n. 3566 del 31 luglio 1998.

Per evitare scelte affidate a criteri soggettivistici o casuali con circolare n. 8 dell'8.4.2010 prot. 11/L/7237, a firma dell'Avvocato Coordinatore, s'è stabilito di tener conto dell'esperienza dell'avvocato esterno nella materia cui il contenzioso afferrisce, del foro di competenza e di ogni altro elemento utile a motivare la scelta. Tali criteri sono stati recepiti nel protocollo d'intesa stipulato tra l'Avvocato coordinatore e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, poi approvato con DGR n. 698 del 19.4.2011.

In riferimento alla misura dei compensi, l'art. 11 L.R. 22/1997 cit. si basava sulle tariffe professionali forensi, all'epoca obbligatorie nei minimi stabiliti dal decreto ministeriale. Senonchè già l'art. 2 del D.L. n. 223/06 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento

alle attività libero professionali e intellettuali, l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Successivamente l'art. 3 comma 5 lettera d) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha assoggettato al tariffario forense le prestazioni legali a favore degli enti pubblici, solo se l'ente non abbia pattuito con il professionista deroghe al tariffario, anche nei minimi. Tale riferimento alle tariffe professionali è venuto definitivamente meno per effetto dell'art. 10, comma 12, della legge 12 novembre 2011 n. 183, che ha soppresso all'articolo prima indicato le parole "prendendo come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe".

Di conseguenza, il principio generale della pattuizione dei compensi, già contenuto nell'art. 2233 cod. civ., si è riespanso senza i limiti dei minimi tariffari, applicabili ora solo "in caso di mancata determinazione consensuale del compenso": ciò che rappresenta una patologia rispetto alla regola della pattuizione "per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale" (art. 3, co. 5, lett. d, D.L. cit.). Gli unici parametri di riferimento nella pattuizione dei compensi rimangono quelli della complessità dell'incarico (che è obbligo del professionista "rendere noto al cliente... fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico": art. ult. cit.), ovvero della "importanza dell'opera", e, al minimo, del "decoro della professione" (art. 2233 cod. civ.).

Trattandosi di disposizione in materia di professioni (l'art. 10 L. ult. cit. riguarda la "riforma degli ordinamenti professionali e società tra professionisti"), inoltre contenuta in un contesto di "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e quindi in materia di coordinamento della finanza pubblica, la determinazione dei cui principi fondamentali è riservata alla legislazione dello Stato (art. 117, comma 3, Cost.), l'art. 11 L.R. n. 22/1997 deve ritenersi abrogato nella parte in cui fa riferimento alle tariffe professionali: l'intero comma 2 deve, quindi, ritenersi sostituito dalla norma statale, da cui discende la necessità di pattuire preventivamente per iscritto con il legale esterno, e quindi impegnare in bilancio, un com-

penso inferiore a quello che deriverebbe dall'applicazione del tariffario forense. In tali termini va pure interpretato il Protocollo d'Intesa approvato con DGR n. 698/2011 in tutte le parti afferenti alla determinazione del compenso (tra cui quella relativa alla definizione della categoria delle cause di straordinaria importanza e di particolare interesse per l'Amministrazione, contemplata dall'art. 11 L.R. cit. e ora assorbita in quella generale della complessità dell'incarico o importanza dell'opera).

Anche dopo tali novelle legislative continuano, invece, a rispondere alle medesime esigenze di contenimento della spesa pubblica, e vanno perciò confermate, le disposizioni contenute: a) nella circolare n. 8/2010 cit., laddove si prevede che i mandati all'esterno vengano conferiti ad avvocati cassazionisti in modo da evitare la duplicazione degli stessi, controproducente anche sotto il profilo dell'economia di studio e dell'efficacia della difesa dell'Amministrazione, in caso di appello o ricorso per cassazione; b) nel Regolamento per la disciplina dei compensi agli avvocati dell'Avvocatura regionale del 1° febbraio 2010, n. 2, art. 5 co. 3 e 4 (ma si tratta di un principio in re ipsa nell'atto professionale a firma congiunta perché frutto di una elaborazione collettiva, cui ciascun professionista officiato ha contribuito pro parte), laddove si stabilisce che nel caso di mandato affidato a due o più professionisti il compenso sia unico e tra essi ripartito in proporzione all'attività svolta.

Deve pure ritenersi in persistente vigore la disposizione contenuta nell'art. 11, co. 2, n. 3, lett. d) che impone al professionista di specificare nella parcella le voci di tariffa applicate con la indicazione sia degli articoli e dei paragrafi che dei rispettivi numeri di voce di cui alle tabelle professionali A e B. Tale specificazione ha, tuttavia, una funzione limitata alla verifica della convenienza per l'Amministrazione, in termini di economia di spesa rispetto all'applicazione dei minimi tariffari, della pattuizione preventiva del compenso. Compatibilmente con la nuova disciplina, quindi, la parcella deve intendersi come nota pro-forma, cui seguirà, dopo la determinazione dirigenziale di liquidazione ai fini della emissione del mandato di pagamento del compenso pattuito, l'emissione della fattura.

A chiarimento delle implicazioni degli altri obblighi del legale officiato, stabiliti al comma 2 cit., si precisa che la "richiesta di unificazione di

giudizi aventi lo stesso oggetto" è funzionale al contenimento del compenso, la cui maggiorazione non potrà superare il 20% (venti per cento) in via forfettaria per ciascun giudizio oltre il primo e il 10% (dieci per cento) oltre il quinto, anche se la richiesta per qualsiasi motivo sia stata omessa.

A tali obblighi si aggiunge, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 5 lettera e) del D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, quello di comunicare i dati identificativi di un'adeguata polizza assicurativa per responsabilità professionale ovvero, in mancanza, di stipularla prima dell'accettazione del mandato.

Le spese vive effettivamente sostenute per il ragionevole svolgimento dell'attività saranno rimborsate solo se adeguatamente documentate (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti, titoli di viaggio, spese di albergo, ecc.): sono escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie, comprese quelle per spese generali di cui alla tariffa professionale.

Durante lo svolgimento del mandato sarà cura del professionista informare prontamente l'Avvocatura regionale, a mezzo posta elettronica, anche certificata, e/o fax, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, motivi aggiunti, provvedimenti del giudice), trasmettendo copia della documentazione depositata a comprova dell'attività svolta, e da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di delibere o atti amministrativi, che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

Si predispose, pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, comma 1, L.R. 22/1997 e dell'art. 3 comma 5 lettera d) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, l'allegato schema di convenzione-tipo, che sostituisce quello di cui alla DGR n. 3566/1998.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'ado-

zione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

Per le motivazioni espone in premessa che si intendono ritrascritte

1. Di approvare, in sostituzione di quello di cui alla DGR n. 3566/1998, lo schema di convenzione-tipo ex L.R. n. 22/1997 art. 11 (ALLEGATO 1), includente sia le disposizioni sopra indicate e confermate, sia quelle introdotte in attuazione delle novelle legislative.
2. Di stabilire che la stipulazione della convenzione di cui al punto precedente potrà avvenire

anche con modalità digitali ai sensi dell'art. 21, co. 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.Lgs. 235/2010 (documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale) o altra modalità idonea (scambio di corrispondenza: il professionista officiato trascrive integralmente, su propria carta intestata, il testo della proposta di incarico inviategli dall'Avvocatura, apponendo data e firma leggibile e dichiara che la sottoscrizione apposta costituisce integrale ed incondizionata accettazione delle condizioni contrattuali proposte dalla Regione).

3. Di demandare all'Avvocatura regionale la pattuizione dei compensi professionali per i mandati già conferiti alla data del presente provvedimento ed in corso di svolgimento in osservanza dei criteri sopra richiamati e senza riferimento ai minimi tariffari; per tali incarichi, gli eventuali acconti versati dovranno essere detratti da quanto pattuito in base ai nuovi criteri.
4. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**ALLEGATO 1 alla DGR n. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

**CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DI RAPPRESENTANZA**

**E PATROCINIO LEGALE (Cont. n. xxxx/xxxx/YY)**

**TRA**

la **Regione Puglia**, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 31, nella persona dell'Avv. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, nato a ..... il ....., nella sua qualità di Avvocato coordinatore  
dell'Avvocatura regionale, domiciliato presso la sede dell'Ente;

**E**

l'Avv. .... nato a..... il ..... con studio in .....  
Via ..... n. ...., codice fiscale ..... P.IVA. ....

Premesso

.....  
Tanto premesso si conviene e stipula quanto segue:

**ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO**

La Regione Puglia affida al professionista, che accetta, l'incarico di rappresentarla e difenderla nel giudizio promosso da \_\_\_\_\_ dinanzi al \_\_\_\_\_ con atto ad essa notificato in data \_\_\_\_\_ ed in quelli aventi lo stesso oggetto \_\_\_\_\_

.....  
L'incarico è conferito solo per il presente grado di giudizio. Per gli eventuali ulteriori gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

**ART. 2) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

Il compenso per le prestazioni professionali inerenti il presente incarico viene pattuito nell'importo forfettario onnicomprensivo per diritti e onorari di € \_\_\_\_\_, oltre IVA e CAP come per legge, da impegnarsi con successiva determinazione. Le spese vive effettivamente sostenute per il ragionevole svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti) saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta, solo se adeguatamente documentate, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie, comprese quelle per spese generali di cui alla Tariffa professionale.

Sul predetto compenso, la Regione provvederà ad erogare un acconto di € \_\_\_\_\_, oltre IVA e CAP.

Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La liquidazione della restante parte del compenso stabilito avverrà dopo la ricezione: 1) del provvedimento emesso dal Giudice adito e 2) della nota spese pro-forma redatta dal professionista incaricato. A tal fine, il valore della controversia viene convenzionalmente stabilito in € \_\_\_\_\_, tenuto conto dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Nella nota spese l'incaricato deve specificare: 1) le voci di tariffa applicate con indicazione sia degli articoli e dei paragrafi che dei rispettivi numeri di voce di cui alle tabelle professionali A e B; 2) i dati anagrafici, fiscali, eventuale regime fiscale agevolato, eventuale studio associato, domicilio, recapiti telefonici/fax/mail.

*Trattandosi di incarico conferito congiuntamente agli avvocati \_\_\_\_\_, il compenso onnicomprensivo sopraindicato è unico e sarà ripartito tra gli stessi in proporzione all'attività svolta nella misura percentuale che essi comunicheranno all'Avvocatura prima della liquidazione.*

*Il compenso sopraindicato è comprensivo delle maggiorazioni previste per gli altri giudizi aventi lo stesso oggetto.*

Ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile, il professionista riconosce che la misura del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

### **ART. 3) MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

Il professionista è tenuto all'osservanza di leggi, normative e giurisprudenza che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

Il professionista deve far pervenire all'Avvocatura Regionale la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente l'Avvocatura, a mezzo fax e/o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, motivi aggiunti, provvedimenti del giudice), nonchè da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

Il professionista è obbligato a richiedere la riunione dei giudizi aventi il medesimo oggetto.

### **ART. 4) OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

Il professionista si obbliga:

la Regione sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;

- a comunicare tempestivamente all'Avvocatura regionale l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a far osservare le stesse norme dagli avvocati corrispondenti;
- a non azionare procedure monitorie in danno della Regione per il pagamento dei compensi professionali prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni d'incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile e revocare il mandato conferito.

#### **ART. 5) POLIZZA ASSICURATIVA E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

Il professionista dichiara di aver stipulato la polizza per la responsabilità professionale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con la Compagnia di Assicurazioni “\_\_\_\_\_” - Agenzia di \_\_\_\_\_ dell'importo di Euro \_\_\_\_\_.

Il professionista incaricato, inoltre, ha presentato dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con la Regione o con suoi Enti strumentali o nei quali la Regione sia comunque interessata.

#### **ART. 6) ONERI FISCALI**

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

#### **ART. 7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, con il presente atto l'Avv. \_\_\_\_\_ viene nominato, per conto del titolare Regione Puglia – Giunta Regionale, responsabile esterno del trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari relativi al contenzioso affidatogli, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. cit.. La Regione Puglia informa che i dati forniti dall'avvocato incaricato saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento

per il tempo di durata dell'incarico conferito e cesserà a completamento dell'incarico. Il responsabile esterno è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.Lgs. n. 196/03;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31 del medesimo decreto;
- informare gli interessati, al momento della raccolta dei dati, sulle finalità della rilevazione e relativo titolare e sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003;
- trasmettere tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante.

#### **ART. 8) NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle norme del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, \_\_\_\_\_

FIRME

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 codice civile, il professionista dichiara di approvare specificatamente **gli artt. 2 (Determinazione del compenso), 3 (Modalità di espletamento dell'incarico) e 4 (Obblighi del professionista).**

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, \_\_\_\_\_

FIRME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2895

**Cont. n. 513/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. C.F. / Comune di Grottaglie e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Conferimento incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 13/2/2011, notificato il 15/3/2011, iscritto al n. 513/2011, il sig. C.F. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -, per l'annullamento, fra l'altro, il PRG di Grottaglie approvato definitivamente con DGR n. 2965 del 28/12/2010.
- Data l'importanza della questione, confermata anche dal Servizio Urbanistica Regionale, si ravvisa l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale conferisca mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di resistere nel giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci, conferendole all'uopo apposito mandato di rappresentanza e difesa;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2896

**Cont. n. 512/11BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. F.I.M./Comune di Grottaglie e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Conferimento incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, con-

fermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 15/3/2011, notificato il 21 detti, iscritto al n. 514/2011, il sig. F.I.M. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -, per l'annullamento, fra l'altro, il PRG di Grottaglie approvato definitivamente con DGR n. 2965 del 28/12/2010.
- Data l'importanza della questione, confermata anche dal Servizio Urbanistica Regionale, si ravvisa l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale conferisca mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.
- Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- di resistere nel giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci, conferendole all'uopo apposito mandato di rappresentanza e difesa;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2897

**Cont 770/11/DL - Regione Puglia c/I. S.p.a. - Resistenza in giudizio e ratifica incarico difensivo all'Avv. Mario Spinelli - Legale esterno.**

Il Presidente, sulla base dell'attività espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

- Con delibera Regionale n. 487 del 22.03.2011 la Regione Puglia ha chiesto di adottare l'atto di indirizzo politico-amministrativi concernente la definizione della vicenda relativa al Centro pilota di Vieste, sia in relazione alle finalità d'uso da

perseguirsi con l'acquisizione del manufatto, sia ai fini dell'avvio di una nuova azione nei confronti dell'ATI Concessionaria finalizzata alla richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla Regione, disponendo che: "Venga attivata dai Servizi competenti, di concerto, la procedura della consegna del manufatto alla Regione Puglia, previo apposito formale invito all'ATI Concessionaria rappresentata dall'impresa Italscavi s.p.a.; in caso di adesione all'invito, gli stessi Servizi procederanno al formale accertamento in contraddittorio dell'attuale stato di abbandono e di degrado del cespite ed alla relativa formale accettazione con riserva; anche in caso di mancata adesione all'invito, venga avviata nuova azione giudiziaria in danno dell'ATI Concessionaria, al fine di formulare la domanda di ristoro dei danni subiti dalla Regione, alla luce di quanto prospettato dal CPT Ing. Nicola Ladisa nella relazione di controdeduzioni alla CTU, conferendo allo scopo il relativo mandato all'Avv. Mario Spinelli di Bari in collaborazione con l'Avvocatura regionale; vengano avviate trattative con la suddetta Concessionaria, per una soluzione transattiva dell'intera res controversa, anche in relazione alle finalità d'uso del manufatto definite dalla Giunta Regionale; di determinare, anche allo scopo previsto nel precedente disposto sub 4), che il manufatto di cui trattasi, a conferma della originaria destinazione d'uso, venga destinato a centro pilota per lo sviluppo integrato del turismo in Puglia; di autorizzare, allo scopo di cui al precedente disposto sub 3), l'Avvocatura Regionale, con la collaborazione dell'Avv. Mario Spinelli, ad agire giudizialmente nei confronti dell'ATI concessionaria per il ristoro dei danni subiti dalla Regione e per il conseguente avvio alle trattative finalizzate alla soluzione transattiva dell'intera vertenza; di riservarsi di modificare e/o di integrare il presente atto di indirizzo con differenti e/o ulteriori decisioni, ove successivamente ritenute opportune e/o indispensabili; di incaricare il Dirigente del Servizio lavori Pubblici, il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, il Dirigente del Servizio Turismo e l'Avvocatura Regionale, per quanto di rispettiva competenza, all'attuazione del presente atto di indirizzo; e di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel sito informatico regio-

nale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 3 della L.R. 20.06.2008 n. 15".

Il Presidente della G.R. ritenuto necessario intraprendere tale azione, salvo ratifica della Giunta Regionale, ha conferito l'incarico difensivo, in data 08.06.2011, all'Avv. Mario Spinelli, avvocato esterno.

(Valore della controversia: Euro 8.003.261,38; Servizio di Spesa: Demanio e Patrimonio)

#### **Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M. e I.**

- La presumibile complessiva spesa di Euro 47.000,00 per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata anche per la parte relativa all'acconto di Euro 7.000,00 con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal legale interno responsabile del provvedimento e dell'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di fare propria la relazione del Presidente;
- di intraprendere l'azione tesa al recupero del credito sopra indicato, ratificando l'operato del Pre-

sidente di conferimento dell'incarico difensivo all'Avv. Mario Spinelli, avvocato esterno;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2898

**Cont 637/09/DL - Sigg. T.M. e V.A. c/ Regione Puglia - Resistenza in giudizio e ratifica incarico difensivo all'Avv. Matassa Nino - Legale esterno.**

Il Presidente, sulla base dell'attività espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

- Con ricorso innanzi al TAR Puglia - Bari -, notificato in data 27 aprile 2009, i sigg. T.M. e V.A. hanno impugnato, nei limiti dell'interesse, la delibera del C.C. di Palo del Colle n. 7 del 28/1/2009, di approvazione definitiva del PUG; delibera della G.R. n. 2471 del 16/12/2008 di attestazione della compatibilità del PUG di Palo del Colle; deliberazione del C.C. di Palo del Colle n. 71 del 18/7/2007, avente ad oggetto l'esame delle osservazioni al PUG adottato e relative determinazioni; deliberazione n. 49 e n. 50 del 24/3/2006 del Commissario Straordinario del Comune di Palo del Colle, aventi ad oggetto la proposta di adozione e la adozione del PUG; di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ivi compresi i verbali delle sedute della Conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art 11, comma 10, della L.R. n. 20/2001, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

- Con provvedimento di G.R. n. 629 del 9.3.2010, la Regione Puglia ha deliberato di costituirsi nel suddetto giudizio, conferendo l'incarico difensivo all'Avv. Sabina Ornella di Lecce.
- Con sentenza n. 2241 del 4.6.2010, la Sezione Seconda del TAR Puglia, Sede di Bari, ha accolto "...nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto annulla la delibera del Consiglio Comunale di Palo del Colle n. 7, del 28/01/2009, di approvazione definitiva del nuovo Piano Urbanistico Generale, e gli atti ad esso presupposti, limitatamente alle previsioni relative ai fondi di proprietà dei ricorrenti, censiti in N.C.T. al Foglio 28, mapp. 9, 778, 773, e 211."
- Il Presidente della Giunta Regionale, considerando la nota n. 4679 del 14 aprile 2011, con la quale l'Assessorato all'Assetto del territorio - Servizio Urbanistica - Ufficio Osservatorio Abusivismo e Contenzioso, ha rappresentato l'opportunità di proporre appello avverso la suddetta sentenza n. 2241 del 4.6.2010, con proprio provvedimento urgente, come in atti, salvo ratifica della Giunta regionale, ha conferito mandato difensivo all'Avv. Nino Matassa, attesa l'indisponibilità del legale interno, impegnato nella redazione di altri atti urgenti;
- Si da atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22.12.97 e della D.G.R. n. 3566 del 31/7/98.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di proporre appello avverso la sent. n. 2241 del 4.6.2010.

(Valore della controversia: Indeterminato da Euro 258.300,00 a euro 516.500,00; Servizio di Spesa: Urbanistica.)

**Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e S.M. e I.**

- La presumibile complessiva spesa di Euro 19.473,45 per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata anche per la parte relativa all'acconto di Euro 5.000,00 con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.

770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal legale interno responsabile del provvedimento e dell'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale e, per l'effetto, proporre appello avverso la sentenza del TAR Bari n. 2241/10, ratificando l'operato del Presidente di conferimento dell'incarico difensivo all'Avv. Nino Matassa, avvocato esterno;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2899

**Cont. 1895/94/DL. Corte di Appello di Bari - Appello avverso sent. 1996/2011 - Regione Puglia c/Amministrazione Provincia di Foggia - Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'avv. Federico Rutigliano, legale esterno.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato e confermata dall'Avvo-

cato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- La Regione Puglia, con atto di citazione del 14 gennaio 2009, a mezzo dell'avv. Federico Rutigliano, ha convenuto in giudizio l'Amministrazione Provincia di Foggia per sentirla dichiarare inadempiente alla convenzione stipulata in data 24.09.1990 e conseguentemente per sentir dichiarare la risoluzione della stessa con condanna della convenuta alla restituzione della somma percepita a titolo di acconto pari ad euro 789.951,82 e/o a quell'altra maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
- L'Amministrazione Provincia di Foggia, con comparsa depositata il 24.04.2009, eccependo preliminarmente la violazione del principio ne bis idem, ha resistito all'avversa domanda per essere passato in giudicato, in difetto di opposizione, il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Foggia in data 23.02.1995;
- Il Tribunale di Bari - II Sezione Civile, con Sentenza n. 1996/2011 ha condannato la Regione attrice dichiarando l'inammissibilità della domanda;
- Attesa la necessità e l'urgenza di procedere alla proposizione dell'appello avverso la richiamata Sentenza n. 1996/2011 - come richiesto dal Servizio Formazione Professionale con nota prot. 137/0020682 del 07.07.2011 -, il Presidente della G.R., in data 15.07.2011, ha conferito apposito mandato difensivo all'avv. Federico Rutigliano.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo conferito in via d'urgenza il 15.07.2011.

SETTORE DI SPESA: Servizio Formazione Professionale

VALORE DELLA CONTROVERSIA: euro 789.951,82 oltre interessi e spese;

**COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. 28/2001 e s.m.i.:**

La presumibile spesa di euro 19.695,24 per le competenze professionali dell'avvocato incaricato sarà finanziata sia per la parte relativa all'acconto di euro 5.000,00 che per la residua parte con le dispo-

nibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell'Avvocato Incaricato e dell'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere alla proposizione dell'appello avverso la Sentenza n. 1996/2011 di cui in epigrafe;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione, l'avv. Federico Rutigliano, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2900

**Cont. 309/09/CA. TAR Bari. XXX c/Regione Puglia Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Andrea Gissi.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ex art. 112 cpa ritualmente notificato, la società xxx chiesto al Tar Bari l'ottemperanza alla sentenza del Tar Bari n. 324 del 10.2.2010, confermata dal C.d.S. con sentenza n. 1633/2011, previa declaratoria di nullità degli atti adottati dall'UPA di Bari prot. n. 60029 del 26/7/2011 e n. 85121 del 5/9/2011, in violazione del giudicato, nonché la nomina del Commissario ad acta;
- Il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di costituirsi nel suindicato giudizio dinanzi al Tar Bari, attesa l'urgenza, con proprio provvedimento del 30/11/2011, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 4 della l.r. 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Andrea Gissi, già officiato dall'Ente nei precedenti giudizi.
- Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: euro 600.000,00; Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001**

La spesa complessiva di euro 12.000,00 - compenso predeterminato in accordo con il difensore, giusta racc.ta prot. n. 11/L/22625 del 01/12/2011, di cui euro 2.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato

ufficiato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1), del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio dinanzi al Tar Bari a mezzo dell'avv. Andrea Gissi;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2904

**Cont. n. 124/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. E srl/ Regione Puglia - Comune di San Severo. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 17/1/2011 iscritto al n. 257/2011, la E. srl con sede in San Severo, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, tra gli altri, il conclusione negativa della conferenza di servizi indetta ex art.5 DPR n. 447/1998, avente ad oggetto un progetto in variante urbanistica presentato dalla ricorrente per la delocalizzazione di un complesso aziendale di logistica e gestione dei trasporti su suolo sito in agro di San Severo ed il parere reso dal rappresentante del Servizio Urbanistica della Regione Puglia nella seduta della Conferenza di Servizi dell'8/10/2010.
- Con comunicazione scritta, il Servizio Urbanistica Regionale ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 26/1/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, istituita dall'Avvocatura della Regione Puglia.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regola-

mento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2905

**Cont. n. 611/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - . VILLA CLARISSA srl/ Regione Puglia- Comune di Leporano. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 18/11/2011, la Villa Clarissa srl con sede in Leporano, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -, chiedendone l'annullamento in parte qua, previa sospensione, del verbale conclusivo del 5/9/2011 della Conferenza di Servizi indetta ex art. 5 DPR n. 447/1998 per la realizzazione di una "casa albergo per anziani e centro benessere" nel Comune di Leporano; del dissenso espresso dalla Regione Puglia nel corso della conferenza di servizi, incluse le note prot. n. 10245 del 2/9/2011, prot. n. 917 dell'1/2/2011 e prot. n. 14114 dell'11/10/2010 del Servizio Urbanistica Regionale; dei verbali delle sedute della conferenza e degli atti ivi richiamati, nei limiti dell'interesse della ricorrente ex art. 5 DPR n. 447/1998; di tutti i verbali delle sedute della conferenza di servizi.
- Data l'importanza della questione, confermata con nota scritta dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 28/11/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento

sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2906**

**Cont. n. 1492/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce - F. F/Regione Puglia - Comune di Presicce. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 5/10/2011, il sig. F.F. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -, per l'annullamento previa sospensione, la nota prot. n. 5464 del 5/7/2011, con cui il Comune di Presicce ha comunicato l'esito negativo della Conferenza di Servizi tenutasi il 15/4/2011, convocata ai sensi dell'art. 5 DPR n. 447/1998 e finalizzata all'approvazione di un progetto in variante urbanistica per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva; del verbale della stessa Conferenza di Servizi; nonché del parere espresso dalla Regione Puglia - Servizio Urbanistica - P.O. di Lecce allegato al verbale.
- Data l'importanza della questione, confermata per via elettronica dal Servizio Urbanistica Regionale, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 4/11/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituita dell'Avvocatura della Regione Puglia.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Set-tore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'ado-zione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura

regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo confe-rito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2907**

**Cont. n. 718/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce - A.E. srl Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 26/4/2011, e successivi motivi aggiunti del 24/6/2011, la A.E. srl corrente in Brindisi ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -, per l'annullamento previa sospensione, la nota prot. n. 1974 del 25/2/2011, con cui il Servizio Regionale Assetto del Territorio ha espresso il parere per gli aspetti paesaggistici, nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere connesse, nel Comune di Brindisi, nonché la nota prot. n. 5469 del 27/4/2011, con cui il Servizio Regionale Energia ha invitato la ricorrente ad adeguare il progetto definitivo alle prescrizioni di cui al prefato parere.

- Data l'importanza della questione, confermata dal Servizio Energia e con nota prot. n. 9935 del 28/11/2011 del Servizio Assetto del Territorio, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 25/11/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Assetto del Territorio e Servizio Energia.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2908

**Cont. n. 376/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. CER C. srl/Comune di Monopoli e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso straordinario al Capo dello Stato del 23/2/2011, trasposto in sede giurisdizionale, la C.R.R.C. srl con sede in Monopoli, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -, chiedendone l'annullamento in parte qua, previa sospensione, il

nuovo Piano Urbanistico Generale del Comune di Monopoli.

- A seguito di colloqui intercorsi con i Dirigenti del Servizio Urbanistica Regionale, data l'importanza della questione, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 25/7/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in n epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2909

**Cont. n. 1564/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. A.L. srl Regione Puglia- Comune di Apricena. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 19/9/2011, la A.L. srl, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il verbale di Conferenza di Servizi indetta ex art. 5 DPR n. 447/1998 del 19/9/2011, conclusasi negativa-

mente, avente ad oggetto il progetto in variante urbanistica presentato dalla ricorrente per la realizzazione di un impianto costituito da uno stabilimento per la produzione di clinker e premiscelati su suolo sito in agro di Apricena.

- Data l'importanza della questione, confermata con nota scritta del Servizio Urbanistica Regionale, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
  - Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 28/11/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
  - Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.
- \* Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2910

**Cont. n. 1253/09/BU. Consiglio di Stato - Roma - .M.D. e M.A./Regione Puglia - Comune di Trani -. Proposizione appello avverso la sentenza n. 4288/2010 del TAR Puglia - Sede di Bari -. Rattifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso straordinario al Capo dello Stato del 2/9/2009, trasposto in sede giurisdizionale, i

sigg.ri M.D. e M.A. impugnavano il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Trani nella parte in cui disciplina il suolo del quale sono proprietari.

- Data l'importanza della questione, si è ravvisata l'opportunità, confermata con nota del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 8/7/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Sabina O. di Lecce ed all'avv. Anna Bucci.
- Con sentenza n. 4288/2010 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -, in accoglimento del citato ricorso, ha annullato in parte qua il PUG del Comune di Trani.
- Data l'importanza della questione, confermata con nota scritta del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, si è ravvisata l'opportunità di proporre appello avverso la citata sentenza innanzi al Consiglio di Stato.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 14/6/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv.to Anna Bucci.
- I predetti incarichi difensivi sono disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, istituita dell'Avvocatura della Regione Puglia.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere in primo grado alla lite di che trattasi e di proporre appello avverso la sentenza n.4288/2010 del TAR Bari.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di ratificare anche per il primo grado l'operato del Presidente della G.R. di resistenza nel giudizio sopra indicato a mezzo degli avvocati già incaricati, nonché di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 4288/2010 depositata il 22/12/2010 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - II Sezione, di cui in epigrafe, a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2911

**Cont. n. 775/11/BU. Consiglio di Stato - Roma. L.E. srl/ Regione Puglia - Comune di Altamura. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato il 6/5/2011, successivamente trasposto in sede giurisdizionale ed iscritto al n. 1602/2011, e con successivi motivi aggiunti, la L.E. srl con sede in Altamura, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari-, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, tra gli altri, il PUTT/P in parte qua, ed il provvedimento prot. n. 8651 del 5/7/2011, con cui il Servizio Energia della Regione Puglia ha concluso negativamente il procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, finalizzato all'installazione di un impianto fotovoltaico in agro di Altamura località "Graviscelle".
- Con comunicazioni anche telematiche, il Servizio Regionale Energia ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 10/10/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci, ratificato con DGR n. 2364/2011.
- Con ordinanza n. 838/2011 il TAR Bari ha rigettato la misura cautelare richiesta dalla ricorrente, che ha interposto appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, iscritto al n. 9115/2011.
- Data l'importanza della questione e l'esito positivo del primo grado cautelare, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento

urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 25/11/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Regionale Energia.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio di appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2912

**Cont. n. 1449/11BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. I.A. srl +1/Regione Puglia - Comune di Lucera. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 29/9/2011, la I.A. srl con sede in Lucera, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, tra gli altri, la nota prot. n. 7710 del 14/6/2011, con cui il Servizio Urbanistica Regionale ha espresso un parere in relazione alla variante al PP denominato "Lucera2", approvata con delibera del commissario ad acta n. 12/2010.
- Con comunicazioni anche telematiche, il Servizio Urbanistica Regionale ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 4/11/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2913

**Cont. n. 1353/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. D.S.G./Comune di Castro e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso dell'8/9/2011, notificato il 19 detti, iscritto al n. 1394/2011, il sig. D.S.G. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -, per l'annullamento, la determinazione n. 134 del 2/5/2011 del Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, con la quale viene comminato ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 il pagamento dell'indennità risarcitoria per danno arrecato al paesaggio in relazione ad un intervento abusivo eseguito nel Comune di Castro.

- Data l'importanza della questione, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 3/10/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, istituita dell'Avvocatura della Regione Puglia.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2916

**Cont. n. 1234/09/DL-BU. Consiglio di Stato - Roma - D.O.A. e B.P./Regione Puglia - Comune di Trani -. Proposizione appello avverso la sentenza n. 313/2011 del TAR Puglia - Sede di Bari -. Ratifica incarico difensori legali interni, avv.ti Sabina O. di LECCE e Anna BUCCI.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso straordinario al Capo dello Stato del 3/9/2009, trasposto in sede giurisdizionale, le sigg.re D.O.A. e B.P. impugnavano il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Trani nella parte in cui disciplina il suolo del quale sono proprietarie.
- Data l'importanza della questione, si è ravvisata l'opportunità, confermata con nota del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 8/10/2010 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Sabina O. di Lecce ed Anna Bucci.
- Con sentenza n. 313/2011 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -, in accoglimento del citato ricorso, ha annullato in parte qua il PUG del Comune di Trani.
- Data l'importanza della questione, confermata con nota del 21/2/2011 prot. n. 1673, del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, si è ravvisata l'opportunità di proporre appello avverso la citata sentenza innanzi al Consiglio di Stato.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 31/8/2011 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Sabina O. di Lecce e Anna Bucci.
- I predetti incarichi difensivi sono disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, istituitiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi e di proporre appello avverso la sentenza n. 313/2011 del TAR Bari.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

## LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R di resistenza nel giudizio sopra indicato a mezzo degli avvocati già incaricati, nonchè di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 313/2011 depositata il 18/2/2011 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - II Sezione, di cui in epigrafe, a mezzo degli avv.ti Sabina O. di Lecce e Anna Bucci;
- di dare atto che gli incarichi difensivi sono conferiti agli avvocati regionali alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì atto, che gli incarichi difensivi conferiti con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officciati a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2917

**Cont. n. 968/09/DL-BU. Consiglio di Stato - Roma - F.G./Regione Puglia - Comune di Trani -. Proposizione appello avverso la sentenza n. 295/2011 del TAR Puglia - Sede di Bari -. Ratifica incarico difensori legali interni, avv.ti Sabina O. di LECCE e Anna BUCCI.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato il 2/7/2009, la sig.ra F.G. impugnava il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Trani nella parte in cui disciplina il suolo della quale è proprietaria.
- Data l'importanza della questione, si è ravvisata l'opportunità, confermata con nota del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 11/10/2010 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Sabina O. di Lecce ed Anna Bucci.
- Con sentenza n. 295/2011 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -, in accoglimento del citato ricorso, ha annullato in parte qua il PUG del Comune di Trani.
- Data l'importanza della questione, confermata con nota del 21/2/2011 prot. n. 1673, del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, si è ravvisata l'opportunità di proporre appello avverso la citata sentenza innanzi al Consiglio di Stato.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 31/8/2011 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Sabina O. di Lecce e Anna Bucci.
- I predetti incarichi difensivi sono disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, istituitiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere in primo grado alla lite di che trattasi e di proporre appello avverso la sentenza n. 295/2011 del TAR Bari.

Valore della controversia: indeterminabile; Set-  
tore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA  
L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- di ratificare anche per il primo grado l'operato del Presidente della G.R. di resistenza nel giudizio sopra indicato a mezzo degli avvocati già incaricati, nonchè di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 295/2011 depositata il 18/2/2011 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - II Sezione, di cui in epigrafe, a mezzo degli avv.ti Sabina O. di Lecce e Anna Bucci;
- di dare atto che gli incarichi difensivi sono conferiti agli avvocati regionali alle condizioni stabilite

dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di dare, altresì atto, che gli incarichi difensivi conferiti con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
22 dicembre 2011, n. 2918**

**Cont. n. 101/09/DL-BU. Consiglio di Stato -  
Roma -. D.N.M. altri/Regione Puglia - Comune  
di Trani - Provincia di Bari. Proposizione  
appello avverso la sentenza n. 293/2011 del TAR  
Puglia - Sede di Bari -. Ratifica incarico difen-  
sori legali interni, avv.ti Sabina O. di LECCE e  
Anna BUCCI.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 12/1/2009, notificato il 13 detti, i sigg.ri D.N.M.+altri impugnavano il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Trani nella parte in cui disciplina il suolo del quale sono comproprietari.
- Data l'importanza della questione, si è ravvisata l'opportunità, confermata con nota del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in

data 11/10/2010 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Sabina O. di Lecce ed Anna Bucci.

- Con sentenza n. 293/2011 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -, in accoglimento del citato ricorso, ha annullato in parte qua il PUG del Comune di Trani.
- Data l'importanza della questione, confermata con nota del 21/2/2011 prot. n. 1673, del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, si è ravvisata l'opportunità di proporre appello avverso la citata sentenza innanzi al Consiglio di Stato.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 31/8/2011 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Sabina O. di Lecce e Anna Bucci.
- I predetti incarichi difensivi sono disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi e di proporre appello avverso la sentenza n. 293/2011 del TAR Bari.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. di resistenza nel giudizio sopra indicato a mezzo degli avvocati già incaricati, nonchè di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 293/2011 depositata il 18/2/2011 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - II Sezione, di cui in epigrafe, a mezzo degli avv.ti Sabina O. di Lecce e Anna Bucci;
- di dare atto che gli incarichi difensivi sono conferiti agli avvocati regionali alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì atto, che gli incarichi difensivi conferiti con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2919

**Cont. n. 954/09/DL-BU. Consiglio di Stato - Roma -. D.B.M./Regione Puglia - Comune di Trani -. Proposizione appello avverso la sentenza n. 305/2011 del TAR Puglia - Sede di Bari -. Rattifica incarico difensori legali interni, avv.ti Sabina O. di LECCE e Anna BUCCI.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'i-

struttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato il 29/6/2009, il sig. D.B.M. impugnava il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Trani nella parte in cui disciplina il suolo del quale è proprietario.
- Data l'importanza della questione, si è ravvisata l'opportunità, confermata con nota del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 8/7/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Sabina O. di Lecce.
- Con sentenza n. 305/2011 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -, in accoglimento del citato ricorso, ha annullato in parte qua il PUG del Comune di Trani.
- Data l'importanza della questione, confermata con nota del 29/9/2011 prot. n. 11406, del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, si è ravvisata l'opportunità di proporre appello avverso la citata sentenza innanzi al Consiglio di Stato.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 31/8/2011 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Sabina O. di Lecce e Anna Bucci.
- I predetti incarichi difensivi sono disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, istituitiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.
- Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere in primo grado alla lite di che trattasi e di proporre appello avverso la sentenza n. 305/2011 del TAR Bari.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regola-

mento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di ratificare anche per il primo grado l'operato del Presidente della G.R. di resistenza nel giudizio sopra indicato a mezzo degli avvocati già incaricati, nonché di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 305/2011 depositata il 18/2/2011 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - II Sezione, di cui in epigrafe, a mezzo degli avv.ti Sabina O. di Lecce e Anna Bucci;
- di dare atto che gli incarichi difensivi sono conferiti agli avvocati regionali alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì atto, che gli incarichi difensivi conferiti con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officiati a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2920

**Cont. 1339/10/R0 - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Elia Domus S.r.l. c/Regione Puglia 1 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 14.09.2010, la ricorrente ha chiesto la condanna, previa concessione delle più idonee misure cautelari della Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, e per quanto di competenza dell'ASL BR, in persona del Direttore Generale pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dalla società ricorrente a causa del ritardo con il quale, a mezzo della determinazione n. 20 dell'1.2.2010, il Dirigente Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria dell'Assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia ha conferito l'accreditamento istituzionale al Centro di Riabilitazione Funzionale ex art. 26 L. 833/78 "P. Frangi" sito in Acquaviva delle Fonti (BA) alla Via per Santeramo Km. 5 per prestazioni riabilitative e per n. 240 trattamenti riabilitativi domiciliari giornalieri;
- con nota prot. AOO\_081/4265/Coord del 24.09.2010, Il Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria dell'Assessorato alle Politiche della Salute, ha manifestato l'opportunità della costituzione in giudizio;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 22.11.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;

- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria.

Valore della causa: euro 2.677.548,20.

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo del legale interno, avv. Mariangela Rosato;
- di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente

regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale, n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2921

**Cont. 600/10/RO - Tribunale di Bari-Sezione distaccata di Altamura. T.M.R. c/Regione Puglia - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con decreto ingiuntivo n. 183 del 31.03.2010, notificato in data 18.04.2010, il Tribunale di Bari -Sezione distaccata di Altamura ha ingiunto alla Regione Puglia, in persona del suo legale rappresentante p.t., il pagamento in favore della Sig.ra T.M.R. della somma di euro 5.660,00 oltre interessi di legge e spese della procedura liquidate in complessivi euro 741,00, oltre R.F.S.G, IVA e CAP.
- Tale somma riverrebbe dall'applicazione dell'art. 4.3 della L. 9.01.1989 n. 13 che ha stabilito il diritto alla concessione del contributo in favore di coloro che sostengono oneri per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ove hanno effettiva, stabile ed abituale dimora i soggetti portatori di disabilità;

- con nota prot. AOO/082 n° 5731 del 13.05.2010, Il Servizio Politiche del Benessere Sociale e pari Opportunità- Ufficio Integrazione Socio-Sanitaria ha comunicato di ritenere necessaria l'opposizione al suddetto D.I.;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 17.05.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Servizio Politiche del Benessere Sociale e pari Opportunità.

Valore della causa: euro 5.660,00;

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di opposizione

a decreto ingiuntivo intrapreso dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione distaccata di Altamura, illustrato in premessa, a mezzo del legale interno avv. Mariangela Rosato;

- di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale, n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2922

#### **Cont. 1682/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Dott.ssa M. Facci Tosatti c/Regione Puglia + altri - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 10/12/2010, la Dott.ssa Marina Facci Tosatti ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - per l'annullamento in parte qua, previa sospensiva, la deliberazione di Giunta Regionale n. 2046 del 20.09.2010, pubblicata sul B.U.R.P. in data 5.10.2010, avente ad oggetto - Art. 1 legge 362 dell'8.11. 1991. Revisione pianta organica biennio delle farmacie dei comuni ricadenti nel territorio della A.S.L. LE ex

Area nord", ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche non conosciuto, ed in particolare:

- delle deliberazioni del Direttore generale della A.S.L. Lecce n. 2118 del 31 ottobre 2008 avente ad oggetto Revisione della pianta organica delle farmacie A.S.L. Lecce Area Nord biennio 2007/2008, nonché della deliberazione n. 1776 del 01 giugno 2009 avente ad oggetto Integrazione revisione pianta organica farmacie area nord Lecce, biennio 2007/2008;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Surbo n. 28 del 3 ottobre 2008 avente ad oggetto Revisione biennale della pianta organica 2007/2008 delle farmacie ambito territoriale dell'A.S.L. Lecce area nord;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Surbo n. 4 del 6 marzo 2009, avente ad oggetto Revisione biennale della pianta organica 2007/2008 delle farmacie ambito territoriale dell'A.S.L. Lecce area nord. Modifica;
- della nota del Dirigente del servizio farmaceutico della ASL prot. n. 173414 del 2 novembre 2010;
- con nota prot. A00/152 n° 19392 del 30.12.2010, Il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione - Ufficio Politiche del Farmaco- dell'Assessorato alle Politiche della Salute, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 10.01.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'im-

pegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo del legale interno, avv. Mariangela Rosato;
- di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale, n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2923

#### Cont. 1300/10/B/RO. Non costituzione nel giudizio di per A.T.P. promosso da D.L.A.N. +1/Regione Puglia +1.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dall'Avvocato responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 24.08.2011, i Signori D.L. e R. M. hanno chiesto al Presidente del Tribunale di Foggia che disponesse A.T.P. sulla persona del loro figlio minore al fine di accertare la causa, la natura e l'entità delle lesioni personali da questo subite al momento della nascita;
- il Dirigente del Servizio P.A.O.S. dell'Assessorato alle Politiche della Salute, con nota prot. AOO/151 n. 10304 del 5.09.2011 e successiva nota integrativa prot. AOO/151 n. 10341 del 7.09.2011, ha comunicato di non ravvisare l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia, con contestuale nomina di proprio consulente tecnico di parte, trattandosi di accertamento finalizzato ad accertare l'eventuale responsabilità del personale sanitario che prestò assistenza alla nascita del minore;
- vista la relazione resa dall'Avvocato incaricato del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, si propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo sopra descritto.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- di non costituirsi nel giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo instaurato dinanzi al Presidente del Tribunale di Foggia dai Sigg.ri D.L. e R.M con ricorso notificato in data 24.08.2011;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2924

**Cont. 800/10/B/R0 - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Dott. Negro Giuseppe c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 25/05/2010 il Dott. Giuseppe Negro ha impugnato, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - la deliberazione di Giunta Regionale n. 707 del 15.03.2010 (pubblicata nel B.U.R. del 7.4.2010 n. 61), relativa alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche della provincia di Bari nella parte in cui ridelimita la circoscrizione territoriale della sede farmaceutica

n. 85 (Negro) per ricavare la zona di decentramento n. 85 bis del Comune di Bari, nonché di ogni altro atto da questa presupposto e/o di ogni altro atto a questa conseguente, cognito e non cognito ivi comprese la deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA/4 del 13.1.2009 n. 32 e il parere dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bari in data 12.12.2008;

- con nota prot. AOO/152/11674 del 28.06.2010, il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione - Ufficio Politiche del Farmacodell'Assessorato alle Politiche della Salute, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 22.11.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile.

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2925

**Cont. 1150/1033/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Dott. Polemio F.P. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 23/07/2010 e successivi motivi aggiunti notificati in data 3/11/2010, il Dott. Polemio ha chiesto, rispettivamente, l'annullamento, in parte qua della determinazione del dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali Regione Puglia dell'11.5.2010 n. 138, pubblicata sul B.U.R.P. n. 90 del 20.5.2010, nonché l'annullamento del provvedimento del dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica della Regione Puglia del 7.7.2010, prot. A00/151/8171;
- con nota prot. AOO/151/9475 del 9.08.2010, il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica - Ufficio Rapporti istituzionali - dell'Assessorato alle Politiche della Salute, ha comunicato ravvisarsi l'opportunità di costituirsi in giudizio;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 22.11.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

Valore della causa: indeterminabile.

### COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2926

**Cont. 1309/11/RO - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Centro Italiano Congressi - CIC Sud s.r.l./Regione Puglia +1 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 2/09/2011 e con successivo ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - chiedendone l'annullamento, previa sospensiva, l'A.D. n. 162 del 15.7.2011 del Servizio Affari Generali A.P. Contratti di rilevanza comunitaria della Regione Puglia comunicata a mezzo racc. a.r. il 25.7.2011, con la quale è stata disposta in favore del costituendo R.T.I. tra Farm s.a.s. - Strade s.r.l. - Editoriale 41 s.r.l. la "aggiudicazione definitiva" dell'appalto per l'affidamento triennale dei servizi e forniture necessari all'organizzazione di eventi e manifestazioni nell'ambito delle attività istituzionali della Regione Puglia previste dalla L.R. n. 34/1980 (cod. id. gara n. C.I.G. 0514943068), nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e connesso, ivi inclusi, la aggiudicazione provvisoria ed i relativi verbali della Commissione di gara (dal n. 1 al n. 7) ed anche per la (eventuale) declaratoria di inefficacia del contratto ove nelle more fosse stato perfezionato e stipulato con l'impresa aggiudicataria (artt. 121 e 122 c.p.a.); con salvezza dell'eventuale risarcimento del danno in caso di impossibilità ad eseguire il servizio ove il R.T.I. ricorrente risultasse aggiudicatario;
- la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., si costituiva in giudizio con atto di costituzione e memoria difensiva in sede cautelare del 12 settembre 2011, contestando la fondatezza dell'avversa iniziativa giudiziaria e chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare e della domanda;
- il ricorso veniva discusso alla udienza pubblica del 6 dicembre 2011, con richiesta di pubblicazione anticipata del dispositivo della sentenza;
- il TAR adito, con dispositivo di sentenza n. 1874/2011, depositato in data 13 dicembre 2011, respingeva sia il ricorso principale che il ricorso incidentale proposto, nelle more, dalla controinteressata, compensando le spese di giudizio;
- con atto di appello ex art. 119, 6° comma, e 120, 11° comma, c.p.a., notificato in data 13 dicembre 2011, la ricorrente impugnava per la sospensione - con riserva di formulare i motivi di appello - della esecutività del predetto dispositivo;

- ravvisandosi l'opportunità della costituzione nel giudizio di appello, stante l'esito favorevole del giudizio di primo grado, l'Assessore Nicola Fraiolianni, delegato all'uopo dal Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 16.12.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Servizio Affari Generali;  
Valore della causa: euro 999.000,00;

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizio-

nale illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;

- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2927**

**Cont. 552/11/AL - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Exen s.p.a. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato il 24.3.2011, la Exen s.p.a. ha chiesto l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, del verbale della seduta pubblica del 4.3.2011 della Commissione giudicatrice e della determina dirigenziale n. 127 del 16.5.2011 adottata dal Dirigente del Servizio Affari Generali - Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia;
- con nota prot. AOO/150/3157 del 31.5.2011, il Servizio Affari Generali, Ufficio e-procurement, dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio;

- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 1.6.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione - Servizio Affari Generali, Ufficio e-procurement;

Valore della causa: euro 5.000.000,00;

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 2928**

**Cont. 951/11/AL - T.A.R. Puglia - Sede di Lecce - dott.ssa Sabrina Rizzo c/ Regione Puglia. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Marina Altamura.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato il 17.6.2011, la dott.ssa Sabrina Rizzo ha chiesto l'annullamento della determinazione n. 599 del 22.3.2011, pubblicata sul BURP n. 55 del 14.4.2011, emessa dal Dirigente p.t. del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia, con la quale è stata disposta la revoca del precedente provvedimento di ammissione con riserva della ricorrente alla graduatoria afferente l'Avviso Pubblico n. 18/2009 (ritorno al Futuro) - P.O. Puglia F.S.E. 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza - Asse IV - Capitale Umano;
- con nota prot. AOO/137/2177 del 19.07.2011, il Servizio Formazione Professionale, Ufficio Contabilità e Affari Generali, dell'Area Politiche per

- lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 20.7.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;
  - il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Formazione Professionale;

Valore della causa: indeterminabile;

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



*Progetto nuova sede Consiglio Regionale*



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**